SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 296**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1992 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 21 ottobre 1991 (*G. U.* n. 286 del 6 dicembre 1991).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1991.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 dicembre 1991, n. 399.

Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 28 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 *(Registri di cancelleria)*. — *1.* Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari».

Art. 2.

1. Le modalità di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari, sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro del tesoro, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri relativi ai detenuti e agli internati e i registri di contabilità carceraria che devono essere tenuti negli istituti di prevenzione e pena e nei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nonché le modalità di tenuta dei registri stessi.

Art. 4.

1. I decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticità del registro, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 5.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente:

«*4*-bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria».

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

«*3*. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-*bis* dell'articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi».

Art. 7.

1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 37 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 marzo 1956, n. 182, nonché l'articolo 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 continuano comunque ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924:

«Art. 646. — I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, d'istruzioni o di altre disposizioni di carattere continuativo, concernenti la contabilità e i servizi amministrativi che abbiano con essa attinenza, debbono essere sottoposti al preventivo esame del Ministero delle finanze (ragioneria generale).

Quando occorra sentire su detti progetti il Consiglio di Stato, viene a questo comunicato lo schema concordato col Ministero suddetto.

I decreti reali e ministeriali che approvano i regolamenti, le istruzioni o le disposizioni di cui sopra, vengono emanati di concerto col Ministro delle finanze.

Negli altri provvedimenti, che non abbiano forma di decreto, deve farsi menzione dell'accordo preso col Ministro medesimo.

Deve inoltre farsi sempre menzione del parere del Consiglio di Stato, quando sia intervenuto».

Nota all'art. 5:

— L'art. 67 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986, come modificato dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 67 *(Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali)*. — 1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere *b)* e *c)*, i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.

3. Negli uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.

4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere numerati e vidimati dal pretore competente per territorio salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.

4-bis. *Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria».*

Nota all'art. 6:

— L'art. 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986, come modificato dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 13 *(Termini per la richiesta di registrazione)*. — 1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.

2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione.

3. *Per i provvedimenti e gli atti di cui all'art. 10, comma 1, lettera* c), *diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-*bis *dell'art. 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi.*

4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4».

Note all'art. 7:

— Gli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 37 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con R.D. n. 1368/1941, recavano, rispettivamente, norme sui registri di cancelleria della pretura (art. 29), sui registri di cancelleria del tribunale (art. 30), sui registri di cancelleria della corte d'appello (art. 31), sui registri di cancelleria della Corte suprema di cassazione (art. 32), sul contenuto del registro cronologico (art. 34) e sul modo di tenuta dei registri (art. 37).

— La legge n. 182/1956 reca: «Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie». Gli articoli 2, 3 e 4 di detta legge riguardavano, rispettivamente, norme sulla numerazione e vidimazione dei registri di cancelleria (art. 2), sulla possibilità di divisione in più volumi di taluni registri negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari (art. 3) e sulla numerazione e vidimazione dei registri che debbono tenere gli ufficiali giudiziari.

— Il R.D. n. 603/1931 reca: «Disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice di procedura penale». L'art. 13 di detto decreto concerne la tenuta del registro delle persone ricevute in custodia presso gli stabilimenti di prevenzione o di pena.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1524):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 18 gennaio 1989.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 18 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 6ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 6 marzo 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5549):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, l'11 aprile 1991, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla II commissione il 24 ottobre 1991 e approvato il 19 novembre 1991.

91G0446

DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 1991, n. 400.

Modifica dei termini per la definizione dei procedimenti ancora in fase di istruzione formale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1991;

Visto il conforme parere reso in data 28 novembre 1991 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'art. 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 ottobre 1990, n. 293, le parole: «alla data del 31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 23 ottobre 1992».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Entro tre anni dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

Art. 8. — 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 242 del D.Lgs. n. 271/1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 77/1990 e come ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 293/1990 e dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 242 *(Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti).* — 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì:

a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;

b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;

c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, *se entro il 31 dicembre 1990* non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questo provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

3. *Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera* a) *del codice, alla data del 23 ottobre 1992, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dall'articolo 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.*

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, *se alla data del 31 dicembre 1990* l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo».

91G0449

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1991.

Individuazione di enti di ricerca a carattere non strumentale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare il comma 2, che disciplina il procedimento per l'individuazione degli enti e istituzioni pubbliche di ricerca a carattere non strumentale;

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 399, contenente norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;

Considerato che l'art. 8, comma 1, della legge n. 168/1989 riconosce agli enti e istituzioni di ricerca a carattere non strumentale autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione;

Valutate le conclusioni dei lavori della commissione di studio, costituita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 dicembre 1989 presentate in data 15 ottobre 1990;

Ritenuto che l'autonomia degli enti di ricerca a carattere non strumentale, in base alla espressa disposizione della legge, può essere riconosciuta esclusivamente a enti e istituzioni di ricerca aventi natura pubblica e dimensione nazionale;

Ritenuto che il fondamento di tale autonomia debba essere ravvisato nel prevalente svolgimento di attività di ricerca non strumentali all'esercizio di funzioni di competenza di amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, rispetto a ricerche di carattere strumentale o ad attività di mero servizio e supporto tecnico e che gli enti, in virtù di questo carattere, sono da considerarsi soggetti pubblici che concorrono, in via prioritaria, con le università, allo svolgimento di attività di ricerca non strumentale promossa dal Ministero dell'universittà e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto che l'autonomia di cui all'art. 33 della Costituzione debba essere riconosciuta agli enti ed istituzioni pubbliche nazionali di ricerca nei quali sia possibile individuare una comunità scientifica propria e distinta che, adeguatamente rappresentata negli organi direttivi, sia in grado di concorrere in modo determinante ed autonomo alla definizione dei programmi di ricerca;

Considerata l'opportunità di procedere ad un prima individuazione di enti e istituzioni pubbliche di ricerca, iniziando dagli enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per i quali, considerate le particolari funzioni del Ministero medesimo, appare non configurabile un rapporto di strumentalità delle rispettive attività di ricerca;

Esaminate le normative istituzionali e le attività di tutti gli enti ed istituzioni pubbliche nazionali di ricerca vigilati dal medesimo Ministero, con esclusione di quegli enti che hanno natura di enti privati, nonché di quegli enti (consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, osservatorio geofisico sperimentale di Trieste) direttamente individuati dalla legge;

Considerato che, per l'Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi», è all'esame della Camera dei deputati un provvedimento (A.C. n. 5350), già approvato dal Senato della Repubblica, che, oltre a prevederne la riorganizzazione e il potenziamento, lo individua espressamente come ente di ricerca a carattere non strumentale;

Udito il parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia espresso nella seduta del 9 aprile 1991;

Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris», l'Istituto nazionale di geofisica, l'Istituto nazionale di ottica, la Stazione zoologica «Anton Dohrn» e l'Istituto papirologico «G. Vitelli» sono enti nazionali di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1991
Registro n. 14 Università, foglio n. 106

91A5625

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 dicembre 1991.

Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalla direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, relativo all'attuazione della direttiva n. 88/378/CEE ed in particolare l'art. 7, comma 1;

Decreta:

Articolo unico

L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalla direttiva n. 88/378 deve essere indirizzata in bollo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 2 - Roma.

Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante dell'organismo o del laboratorio di prova, dovranno essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti in bollo:

1) certificato di iscrizione alla CCIAA per i soggetti di diritto privato;

2) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;

3) elenco dei macchinari e attrezzature in dotazione, corredato di caratteristiche tecniche ed operative;

4) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;

5) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei «requisiti minimi» di cui all'allegato II della direttiva n. 84/532;

6) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire due miliardi.

L'eventuale accreditamento da parte di un ente specializzato sarà considerato valido elemento di valutazione.

Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, anche per esami e o prove particolari, dovrà essere documentato mediante copia dell'accordo. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di procedere al controllo periodico della sussistenza di detto accordo.

Roma, 13 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5678

DECRETO 13 dicembre 1991.

Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive del Consiglio CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, relativo all'attuazione della direttiva n. 88/378/CEE ed in particolare l'art. 7, comma 1;

Decreta:

Articolo unico

L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalla direttiva n. 87/404 e n. 90/488 deve essere indirizzata in bollo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 2 - Roma.

Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante dell'organismo o del laboratorio di prova, dovranno essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti in bollo:

1) certificato di iscrizione alla CCIAA per i soggetti di diritto privato;

2) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;

3) elenco dei macchinari e attrezzature in dotazione, corredato di caratteristiche tecniche ed operative;

4) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;

5) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei «requisiti minimi» di cui all'allegato II della direttiva n. 84/532;

6) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire due miliardi.

L'eventuale accreditamento da parte di un ente specializzato sarà considerato valido elemento di valutazione.

Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, anche per esami e o prove particolari, dovrà essere documentato mediante copia dell'accordo. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di procedere al controllo periodico della sussistenza di detto accordo.

Roma, 13 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5677

DECRETO 13 dicembre 1991.

Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive del Consiglio CEE n. 86/663 e n. 89/240 relative ai carrelli semoventi per movimentazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 55 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio CEE n. 86/663 e n. 89/240 relative ai carrelli semoventi per movimentazione;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, relativo all'attuazione della direttiva n. 88/378/CEE ed in particolare l'art. 6, comma 1;

Decreta:

Articolo unico

L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive n. 86/663 e n. 89/240 deve essere indirizzata in bollo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 2 - Roma.

Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante dell'organismo o del laboratorio di prova, dovranno essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti in bollo:

1) certificato di iscrizione alla CCIAA per i soggetti di diritto privato;

2) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;

3) elenco dei macchinari e attrezzature in dotazione, corredato di caratteristiche tecniche ed operative;

4) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;

5) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei «requisiti minimi» di cui all'allegato II della direttiva n. 84/532;

6) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire due miliardi.

L'eventuale accreditamento da parte di un ente specializzato sarà considerato valido elemento di valutazione.

Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, anche per esami e o prove particolari, dovrà essere documentato mediante copia dell'accordo. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di procedere al controllo periodico della sussistenza di detto accordo.

Roma, 13 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5679

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 1991.

Seconda variazione al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione del Fondo per la mobilità della manodopera;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1991 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo mobilità per l'anno finanziario 1991;

Vista la decisione n. 736 del 7 maggio 1986 con la quale la Commissione delle Comunità europee ha disposto l'erogazione a saldo del contributo per l'attività formativa di cui al fascicolo F.S.E. n. 864138/I/6 (formazione a distanza);

Viste le decisioni n. 90-401-FOP-076/IT del 6 dicembre 1990 e n. 90-401-FOP-075/IIT del 4 dicembre 1990 con le quali la Commissione delle Comunità europee ha disposto l'erogazione di un contributo per il rimborso delle spese sostenute dalla SARES S.n.c. e CSEA S.c.p.a. per l'effettuazione dei seminari tenutesi rispettivamente a Napoli il 5 e 6 novembre 1990 e a Torino il 29 e 30 novembre 1990, riguardanti la divulgazione della riforma dei fondi strutturali della CEE e quindi delle modalità di accesso ai finanziamenti del F.S.E.;

Visto il vaglia del Tesoro n. 2499 emesso dalla Tesoreria centrale dello Stato in data 12 luglio 1991 e la quietanza n. 11 emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato in data 20 agosto 1991 rispettivamente di L. 68.920.670 e di L. 327.500.000 da cui risulta il versamento da parte della Comunità europea dei predetti importi da accreditarsi in favore del Fondo per la mobilità della manodopera;

Considerato che sul bilancio di previsione 1991 del Fondo per la mobilità della manodopera sono stati istituiti per memoria, i capitoli 5302, art. 1 e 5302, art. 2, sulla parte entrate e 1503, art. 1 e 1503, art. 2, sulla parte uscite per accogliere i finanziamenti disposti dal F.S.E. per le attività di cui ai citati provvedimenti finanziari della CEE;

Decreta:

Articolo unico

Al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera sono apportate le seguenti variazioni:

Parte I - ENTRATE

In aumento:

Cap. 5302, art. 1. - Somme versate dalla CEE per la realizzazione dei progetti formativi sperimentali a distanza	L.	327.500.000
Cap. 5302, art. 2. - Somme versate dalla CEE per la realizzazione di manifestazioni nel settore della formazione professionale	»	58.920.670
Totale	L.	396.420.670

Parte II - SPESE

In aumento:

Cap. 1503, art. 1. - Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione dei progetti formativi sperimentali a distanza	L.	327.500.000
Cap. 1503, art. 2. - Somme della CEE destinate all'attuazione delle manifestazioni previste nel settore della formazione professionale.	»	68.920.670
Totale	L.	396.420.670

Roma, 15 novembre 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

91A5674

DECRETO 5 dicembre 1991.

Aumento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed in particolare il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Sede centrale - Servizio fondi speciali di previdenza - Reparto contributi e pensioni Fondo clero e culti diversi n. 15/9/3002/CL/FP del 21 maggio 1991;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 7,1% per l'anno 1990;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, da L. 1.072.200 a L. 1.148.400 annue.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

91A5659

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 1991.

Autorizzazione alle conservatorie dei registri immobiliari di Aosta, Catanzaro, Ferrara, Grosseto, Parma, Pistoia, Rieti e Teramo a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, nelle conservatorie dei registri immobiliari di Aosta, Catanzaro, Ferrara, Grosseto, Parma, Pistoia, Rieti e Teramo entrerà in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

91A5658

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 marzo 1991.

Autorizzazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade a prestare la propria assistenza tecnica per la realizzazione del sistema autostradale polacco.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DEL TESORO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 28 dicembre 1982, n. 966;

Vista la nota prot. GDDP/ANS/31/90 del 7 maggio 1990 della Direzione generale delle strade della Polonia (GDDP) con la quale è stata trasmessa all'Azienda nazionale autonoma delle strade la richiesta di assistenza tecnica per la realizzazione del sistema autostradale polacco;

Vista la lettera di intento prot. GDDP/26/ANS/33/90 con la quale l'autorità polacca formulava i principi generali della possibile assistenza e cooperazione da parte italiana;

Visto il *memorandum* d'intesa tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e la Direzione generale delle strada della Polonia (G.D.D.P.) con il quale sono state stabilite le modalità circa l'assistenza tecnica che verrà prestata da parte italiana per la realizzazione del programma autostradale polacco;

Considerato che in applicazione dell'art. 1 della succitata legge è necessario che l'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) venga autorizzata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio con l'estero, a prestare la propria assistenza nell'attuazione delle varie fasi del programma autostradale in territorio polacco;

Decreta:

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) è autorizzata a prestare la propria assistenza tecnica, nelle forme e con le modalità di cui al *memorandum* d'intesa citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1991

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1991
Registro n. 14 A.N.A.S., foglio n. 194

91A5664

DECRETO 7 marzo 1991.

Autorizzazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade a prestare la propria assistenza tecnica per la realizzazione del sistema autostradale romeno.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DEL TESORO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 28 dicembre 1982, n. 966;

Visto il telex n. 358 del 9 maggio 1990 della Direzione generale delle strade del Ministero dei trasporti e telecomunicazioni della Romania con il quale è stata trasmessa all'Azienda nazionale autonoma delle strade la richiesta di assistenza tecnica per la realizzazione del programma stradale ed autostradale romeno;

Vista la lettera di intento n. T-93/818/1990 con la quale l'autorità romena formulava i principi generali della possibile assistenza e cooperazione da parte italiana;

Visto il *memorandum* d'intesa tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e la Direzione generale delle strade della Romania con il quale sono state stabilite le modalità circa l'assistenza tecnica che verrà prestata da parte italiana per la realizzazione del programma stradale ed autostradale romeno;

Considerato che in applicazione dell'art. 1 della succitata legge è necessario che l'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) venga autorizzata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio con l'estero, a prestare la propria assistenza nell'attuazione delle varie fasi del programma stradale ed autostradale in territorio romeno;

Decreta:

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) è autorizzata a prestare la propria assistenza tecnica, nelle forme e con le modalità di cui al *memorandum* d'intesa citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1991

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1991
Registro n. 14 A.N.A.S., foglio n. 195

91A5665

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

ORDINANZA 1° agosto 1991.

Autorizzazione alla proroga del rapporto di convenzione tra l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Consorzio Italtecnasud. (Ordinanza n. 88/S.G.).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con la legge 3 luglio 1991, n. 195, con il quale sono state conferite al Presidente della Regione le competenze «per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria e già affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara»;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;

Viste le proprie ordinanze n. 41/91 del 26 marzo 1991 e n. 63/91 del 23 aprile 1991, con le quali sono state adottate immediate misure di coordinamento per l'esercizio delle competenze già attribuite dal decreto-legge 5 marzo 1991, n. 45, la cui validità è stata sancita con l'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista l'ordinanza n. 90/91 dell'11 giugno 1991, con la quale si è proceduto alla conferma delle precedenti determinazioni in esito alla emanazione dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142;

Vista la proposta formulata con nota n. 2785/00 del 3 giugno 1991 dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale segnala l'opportunità di continuare ad utilizzare il supporto tecnico-amministrativo e logistico fornito dal Consorzio Italtecnasud;

Vista l'ordinanza n. 12/Pres. del 18 marzo 1988, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il predetto Ufficio speciale ad avvalersi dell'attività di supporto del Consorzio Italtecnasud, autorizzando, altresì, la stipula di apposita convenzione, effettivamente stipulata il 29 marzo 1988 e successivamente approvata;

Considerato che la convenzione prevedeva che, in caso di prosecuzione dei servizi oltre il 31 gennaio 1991, il compenso fosse rideterminato in proporzione all'avanzamento degli interventi ed all'impegno richiesto alla struttura;

Considerato, altresì, che la richiamata ordinanza n. 41/91, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione degli interventi, e nelle more di una graduale acquisizione delle competenze da parte degli organi ordinari dell'Amministrazione regionale, ha previsto che la regione siciliana si avvarrà, sino al 31 dicembre 1991, dell'apposito Ufficio speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività connesse agli interventi affidati;

Ritenuto che lo stesso Ufficio speciale continua ad utilizzare il supporto logistico del Consorzio Italtecnasud e che, per effetto dell'avvenuto trasferimento all'ispettorato regionale tecnico presso l'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana dei compiti di assistenza tecnica connessi all'istruttoria e proposta delle determinazioni da sottoporre al parere dell'apposito comitato, i compiti originariamente affidati al Consorzio risultano parzialmente ridotti;

Preso atto che il detto Ufficio speciale ha continuato ad avvalersi delle prestazioni del Consorzio Italtecnasud nei limiti come sopra determinati, in conformità alla clausola convenzionale che consente la prosecuzione del rapporto;

Ritenuto che, per effetto delle modifiche alle prestazioni richieste, l'Ufficio speciale ha anche proposto di rideterminare il compenso in proporzione all'impegno effettivamente richiesto alla struttura;

Ritenuto, altresì, che la riduzione proposta, per periodo 1° giugno-31 dicembre 1991, è giustificata ed imposta dalla riduzione degli obblighi convenzionali;

Avvalendosi dei poteri conferiti dalla legge;

Dispone:

Art. 1.

In conformità a quanto proposto dal competente Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, lo stesso Ufficio è autorizzato ad avvalersi della clausola di proroga prevista dall'art. 3 della convenzione stipulata in data 29 marzo 1988 con il Consorzio Italtecnasud, a decorrere dal 1° febbraio 1991 e fino al 31 dicembre 1991.

Art. 2.

Lo stesso Ufficio, in considerazione della parziale riduzione dell'impegno richiesto alla struttura di supporto, è autorizzato a riconoscere al Consorzio suindicato unicamente un compenso mensile pari a quello originariamente previsto dalla convenzione — dedotti gli incrementi per variazioni accertate dall'ISTAT successivamente maturati — per il periodo 1° febbraio-31 maggio 1991, e con una ulteriore riduzione nella misura del 25% dell'importo suddetto per il periodo 1° giugno-31 dicembre 1991, oltre IVA nella misura dovuta per legge.

Art. 3.

L'onere relativo all'attuazione della presente ordinanza di L. 9.631.563.000, è posto a carico della contabilità speciale n. 1462, istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Palermo, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del decreto-legge n. 142 del 3 maggio 1991, convertito in legge n. 195 del 3 luglio 1991.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 1° agosto 1991

Il presidente

91A5637

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 13 dicembre 1991, n. 83203-18.10.3.

Controllo automatizzato dell'orario di lavoro.

Alle amministrazioni pubbliche

Con circolare n. 58089 del 30 novembre 1990, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1990, lo scrivente Dipartimento ha evidenziato la necessità che le amministrazioni statali, in attuazione degli accordi di comparto, introducano controlli di tipo automatico ed obiettivo sull'osservanza dell'orario di lavoro ed ha indicato la fine del corrente anno quale termine ultimo per l'acquisizione delle relative apparecchiature elettroniche, in grado di «gestire» sia il controllo delle presenze che gli aspetti di stato giuridico e di trattamento economico del personale dipendente.

Considerato che:

il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, concernente accordo intercompartimentale di lavoro dei pubblici dipendenti, fa obbligo a tutte le amministrazioni di attivare controlli di tipo automatico ed obiettivo sull'osservanza dell'orario di lavoro;

la Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge concernente disposizioni in materia di finanza pubblica (A.C. n. 6103), ha approvato un emendamento che obbliga le amministrazioni pubbliche a dotarsi ed a mettere in funzione adeguati strumenti di controllo delle presenze sul lavoro, subordinando, a far data dal 1° luglio 1992, la liquidazione del lavoro straordinario al funzionamento di detti strumenti di controllo,

si ribadisce l'esigenza che tutte le amministrazioni pubbliche comprese nei comparti di contrattazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, *acquisiscano ed attivino sollecitamente*

sistemi automatizzati di controllo sull'osservanza dell'orario di lavoro, secondo le specifiche di cui alla citata circolare n. 58089 del 30 novembre 1990.

Si richiama, inoltre, la necessità di una puntuale attuazione delle direttive impartite con circolare n. 36970 del 5 agosto 1989 in ordine all'obbligo di dotare tutti i dipendenti, operanti sia presso strutture centrali che periferiche, di un tesserino permanente contenente il nome e cognome, nonché la qualifica ed il servizio di pertinenza.

La finalità da perseguire è un significativo miglioramento del rapporto tra cittadino-utente e P.A., nello spirito profondamente innovativo della legge n. 241/90.

In tal senso, è necessaria una attenta e sistematica azione di vigilanza da parte dei dirigenti, ai quali compete, ovviamente, l'obbligo di adempiere essi stessi alle presenti disposizioni.

Lo scrivente Dipartimento si impegna sin da ora a sviluppare idonee iniziative finalizzate ad evitare disfunzioni operative ed omissioni attuative da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il Ministro: GASPARI

91A5666

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato onorario in Doha (Qatar)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di seconda categoria in Doha (Qatar) è soppresso a decorrere dal 1° ottobre 1991.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1991
Registro n. 19 Esteri, foglio n. 366

91A5642

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Bar (Yugoslavia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di seconda categoria in Bar (Yugoslavia) è soppressa a decorrere dal 1° ottobre 1991.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1991
Registro n. 19 Esteri, foglio n. 365

91A5643

Modificazione delle circoscrizioni territoriali dei consolati generali di prima categoria in Tripoli e Bengasi (Libia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Tripoli (Libia) è modificata come segue: le Baladiye di Tripoli, Nigat al-Khams, al-Jebel al-Gharbi, Shararah, Golfo della Sirte.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Bengasi (Libia) è modificata come segue: le Baladiye di Bayan al-Awwal, e al-Jebel al-Akhdhar.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 18 novembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A5667

Entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare

Si riporta qui di seguito il testo degli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottati dall'assemblea dell'IMO con risoluzione MSC 13(57) dell'11 aprile 1989, che entreranno in vigore, a norma dell'art. VIII (*b*) (vii) (2) della convenzione, il 1° febbraio 1992:

Appendice 2

**EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE 1974
PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE
COME EMENDATA**

Capitolo II-1

**COSTRUZIONE - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITA'
MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI**

Regola 11

Il titolo attuale viene sostituito dal seguente:

"Paratie dei gavoni e dei locali macchine e astucci
nelle navi da carico"

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"*(I paragrafi 8 e 9 della presente Regola si applicano a navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)*"

Dopo il paragrafo 7 vengono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi 8 e 9:

"8 Devono essere sistemate paratie di separazione tra il locale macchine e i locali da carico e per passeggeri a prora e a poppa e tali paratie devono essere rese stagne fino al ponte di bordo libero.

9 Gli astucci devono essere sistemati in uno spazio (spazi) stagno di volume ridotto. Altre misure intese a ridurre al minimo il pericolo di entrate d'acqua nella nave in caso di avaria alle sistemazioni dell'astuccio possono essere prese a discrezione dell'Amministrazione".

Regola 12

Doppi fondi nelle navi da passeggeri

Nel paragrafo 5, terza riga, le parole "Regola 3.16" della traduzione italiana vengono sostituite con le parole "Regola III/3.16".

Regola 12-1

Dopo la Regola 12 viene aggiunta la seguente nuova Regola II-1/12-1:

"Doppi fondi nelle navi da carico diverse dalle navi cisterna"

(La presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)

1 Vi deve essere un doppio fondo, estendentesi dalla paratia di collisione alla paratia del gavone di poppa per quanto ciò sia praticamente possibile e compatibile con le caratteristiche costruttive ed il normale esercizio della nave.

2 Quando è prescritta la sistemazione di un doppio fondo, la sua altezza deve essere a soddisfazione dell'Amministrazione e il cielo del doppio fondo. deve estendersi da murata a murata , in modo da proteggere il fondo fino alla curva del ginocchio.

3 I pozzetti di sentina, praticati nei doppi fondi, in comunicazione con l'impianto di esaurimento delle stive, non devono essere più profondi del necessario. Un pozzetto estendentesi fino al fasciame esterno può peraltro essere permesso all'estremità poppiera della galleria della linea d'alberi della nave. Altri pozzetti possono essere autorizzati dall'Amministrazione se essa ritiene che le sistemazioni assicurino una protezione equivalente a quella data da un doppio fondo conforme alle prescrizioni della presente Regola.

4 Un doppio fondo in corrispondenza di compartimenti stagni destinati esclusivamente al trasporto di liquidi può essere omesso a condizione che, a giudizio dell'Amministrazione, non sia compromessa la sicurezza della nave in caso di avaria del fondo.

Regola 15

Il testo attuale della presente Regola viene sostituito dal seguente:

"Aperture nelle paratie stagne di navi passeggeri"

(La presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)

1 Il numero delle aperture praticate nelle paratie stagne deve essere ridotto al minimo compatibile con le caratteristiche costruttive e il normale esercizio della nave; tali aperture devono essere dotate di mezzi di chiusura soddisfacenti.

2.1 Se tubolature, ombrinali, condutture elettriche etc. attraversano paratie stagne di compartimentazione, devono essere adottati opportuni accorgimenti per mantenere la tenuta stagna di tali paratie.

2.2 Su una paratia stagna di compartimentazione non è permesso applicare valvole che non formino parte di un sistema di tubolature.

2.3 Per installazioni che attraversano paratie stagne di compartimentazione non deve essere usato piombo od altro materiale sensibile al calore, quando il deterioramento di tali installazioni, in caso d'incendio, comprometterebbe l'integrità stagna delle paratie.

3.1 Non sono permesse porte, passi d'uomo o aperture d'accesso:

.1 nella paratia di collisione al disotto della linea limite;

.2 nelle paratie stagne trasversali che dividono un locale da carico da un contiguo locale da carico o da un carbonile permanente o di riserva, salve le eccezioni specificate nel paragrafo 10.1 e nella Regola 16.

3.2 Eccetto che nel caso previsto nel paragrafo 3.3, la paratia di collisione sotto la linea limite può essere attraversata da non più di un tubo per il passaggio del liquido contenuto nella cisterna del gavone di prora, purchè questo tubo sia munito di una valvola con chiusura a vite manovrabile da un punto al disopra del ponte delle paratie ed il corpo della valvola sia fissato alla paratia di collisione nell'interno del gavone di prora. L'Amministrazione può tuttavia autorizzare la sistemazione di tale valvola sul lato poppiero della paratia di collisione purchè la valvola sia prontamente accessibile in tutte le condizioni di esercizio e lo spazio entro il quale essa è sistemata non sia un locale da carico.

3.3 Se il gavone di prora è diviso per contenere due liquidi diversi, l'Amministrazione può permettere che la paratia di collisione sia attraversata al disotto della linea limite da due tubi, ciascuno dei quali sia sistemato secondo le prescrizioni del paragrafo 3.2, purchè l'Amministrazione sia soddisfatta che non vi è praticamente mezzo diverso dall'installazione di un secondo tubo e che, tenuto conto della compartimentazione addizionale esistente nel gavone di prora, la sicurezza della nave non è menomata.

4.1 Le porte stagne applicate nelle paratie tra carbonili permanenti e di riserva devono essere sempre accessibili, salvo quanto disposto nel paragrafo 9.4 per le porte dei carbonili d'interponte.

4.2 Devono essere installate, a mezzo di schermi o altrimenti, sistemazioni soddisfacenti per evitare che il carbone possa impedire la chiusura delle porte stagne dei carbonili.

5. Fermo restando quanto prescritto nel paragrafo 11, non può essere sistemata più di una porta su ciascuna paratia trasversale principale, ad esclusione delle porte dei carbonili e delle gallerie delle linee d'alberi, entro i locali contenenti l'apparato motore principale ed ausiliario, le caldaie che servono alla propulsione e tutti i depositi permanenti di carbone. Se vi sono due o più linee d'alberi, le gallerie relative devono essere collegate da un passaggio intercomunicante. Se vi sono due linee

d'alberi, vi deve essere soltanto una porta tra lo spazio dell'apparato motore e quello delle linee d'alberi, e vi devono essere solo due porte se vi sono più di due linee d'alberi. Tutte queste porte devono essere del tipo a scorrimento e devono essere situate in modo da avere la soglia alta il più possibile. Il meccanismo a braccia per la manovra di queste porte dal disopra del ponte delle paratie, deve essere situato fuori dal locale apparato motore.

6.1 Le porte stagne, eccetto i casi previsti nel paragrafo 10.1 o nella Regola 16, devono essere porte a scorrimento con manovra meccanica che soddisfino le prescrizioni del paragrafo 7 in grado di essere chiuse contemporaneamente dalla consolle di manovra sul ponte di comando in non più di 60 secondi con nave diritta.

6.2 I sistemi di manovra, sia meccanica sia a braccia, di qualsiasi porta stagna a scorrimento con manovra meccanica devono essere tali da poter chiudere la porta stessa con la nave sbandata di 15° sia da un lato sia dall'altro. Devono essere anche considerate le forze che possono agire su ciascun lato della porta come può avvenire nel caso in cui l'acqua fluisca attraverso l'apertura, applicando un battente statico equivalente ad un'altezza d'acqua di almeno 1 m sopra la soglia in corrispondenza della mezzeria della porta.

6.3 I comandi delle porte stagne, compresi le tubolature oleodinamiche e i cavi elettrici, devono essere tenuti quanto più praticamente possibile vicino alla paratia sulla quale le porte sono sistemate, al fine di ridurre al minimo la probabilità che essi vengano interessati da una qualsiasi avaria che la nave possa subire. L'ubicazione delle porte stagne e dei loro comandi deve essere tale che, se la nave subisce un'avaria entro un quinto della sua larghezza, come definita nella Regola 2, misurando tale distanza normalmente al piano di simmetria al livello del massimo galleggiamento di compartimentazione, non venga compromesso il funzionamento delle porte stagne che si trovano al di fuori della zona della nave interessata dall'avaria.

6.4 Tutte le porte stagne a scorrimento con manovra meccanica devono essere munite di mezzi d'indicazione che avvisino in tutte le posizioni di manovra a distanza se le porte sono aperte o chiuse. Le posizioni di manovra a distanza devono essere sistemate solo sul ponte di comando, come richiesto al paragrafo 7.1.5, e sul luogo dove è richiesta dal paragrafo 7.1.4 la sistemazione della manovra a braccia al disopra del ponte delle paratie.

7.1 Ogni porta stagna a scorrimento con manovra meccanica:

.1 deve essere a movimento verticale od orizzontale;

.2 deve, fermo restando quanto prescritto al paragrafo 11, avere una larghezza massima netta di apertura di 1.2 m. L'Amministrazione può permettere porte più grandi soltanto nella misura considerata necessaria per un'efficace esercizio della nave, purchè vengano prese in considerazione altre misure di

sicurezza, fra le quali le seguenti:

.1 speciale considerazione deve essere prestata alla resistenza strutturale della porta ed ai suoi mezzi di chiusura al fine di impedire trafilamenti;

.2 la porta deve essere sistemata al di fuori della zona di avaria B/5;

.3 la porta deve essere tenuta chiusa quando la nave è in navigazione, tranne che per periodi limitati, quando assolutamente necessario, secondo quanto deciso dall'Amministrazione;

.3 deve essere munita delle sistemazioni necessarie per aprire e chiudere la porta usando energia elettrica, energia oleodinamica o qualsiasi altra forma di energia che sia accettabile dall'Amministrazione;

.4 deve essere munita di un proprio meccanismo di manovra a braccia. Deve essere possibile aprire e chiudere la porta a braccia da ciascun lato della porta stessa e, inoltre, chiudere la porta da una posizione accessibile al disopra del ponte delle paratie con manovella a rotazione continua o con altro dispositivo che dia le stesse garanzie di sicurezza, accettabile dall'Amministrazione. Il senso di rotazione o altra direzione di movimento deve essere chiaramente indicata in tutte le posizioni di manovra. Il tempo necessario per la chiusura completa della porta, quando manovrata con meccanismo a braccia, non deve superare 90 secondi a nave diritta;

.5 deve essere munita di comandi per aprire e chiudere la porta meccanicamente da ambo i lati della porta stessa e anche per chiudere la porta meccanicamente dalla consolle di manovra sul ponte di comando;

.6 deve essere munita di allarme acustico, distinto da qualsiasi altro allarme in quella zona, il quale deve suonare ogniqualvolta la porta venga chiusa mediante manovra meccanica a distanza; esso deve suonare per almeno cinque secondi, ma non più di dieci, prima che la porta cominci a muoversi e deve continuare a suonare finchè la porta non sia completamente chiusa. Nel caso di manovra a braccia a distanza è sufficiente che l'allarme acustico suoni solo mentre la porta si sta muovendo. Inoltre nelle zone passeggeri e nelle zone di alto livello di rumore ambientale l'Amministrazione può richiedere che l'allarme acustico sia integrato da una segnalazione ottica intermittente sulla porta; e

.7 deve avere una velocità di chiusura con manovra meccanica approssimativamente costante. Il tempo di chiusura, dal momento in cui la porta comincia a muoversi al momento in cui essa raggiunge la posizione di chiusura completa, non deve in alcun caso essere inferiore a 20 secondi o superiore a 40 secondi con nave diritta.

7.2 L'energia elettrica necessaria per le porte stagne a scorrimento con manovra meccanica deve essere fornita dal quadro di emergenza direttamente o tramite un quadro di distribuzione apposito sistemato al disopra del ponte delle paratie. I circuiti di comando, indicazione ed allarme associati devono essere alimentati dal quadro di emergenza direttamente o tramite un apposito quadro di distribuzione sistemato al disopra del ponte delle paratie e devono poter essere alimentati automaticamente dalla fonte di emergenza temporanea di energia elettrica richiesta dalla Regola 42.3.1.3 in caso di mancanza della fonte di energia elettrica sia principale sia di emergenza.

7.3 Le porte stagne a scorrimento con manovra meccanica devono avere:

.1 un impianto oleodinamico centralizzato con due fonti di energia indipendenti ciascuna consistente in un motore e in una pompa in grado di chiudere contemporaneamente tutte le porte. Inoltre, vi devono essere per tutto l'impianto accumulatori oleodinamici di capacità sufficiente a manovrare tutte le porte almeno tre volte, cioè chiusura-apertura-chiusura, con uno sfavorevole sbandamento della nave di 15°. Questo ciclo di manovra deve poter essere eseguito quando l'accumulatore si trova nella condizione di pressione alla quale interviene la pompa. Il fluido usato deve essere scelto considerando le temperature che è previsto vengano incontrate dall'impianto durante l'esercizio. L'impianto con manovra meccanica deve essere progettato per ridurre al minimo la possibilità che una singola avaria alla tubolatura oleodinamica influenzi sfavorevolmente il funzionamento di più di una porta. L'impianto oleodinamico deve essere munito di un allarme di basso livello per i serbatoi di fluido oleodinamico che servono l'impianto con manovra meccanica e un allarme di bassa pressione del gas o altro mezzo efficace per segnalare la perdita di energia immagazzinata negli accumulatori oleodinamici. Questi allarmi devono essere ottici ed acustici e devono essere sistemati sulla consolle di manovra sul ponte di comando; oppure

.2 un impianto oleodinamico indipendente per ciascuna porta con ciascuna fonte di energia consistente in un motore e in una pompa in grado di aprire e di chiudere la porta. Inoltre vi deve essere un accumulatore idraulico di capacità sufficiente per manovrare la porta almeno tre volte, cioè chiusura-apertura-chiusura, con uno sfavorevole sbandamento della nave di 15°. Questo ciclo di manovra deve poter essere eseguito quando l'accumulatore si trova nella condizione di pressione alla quale interviene la pompa. Il fluido usato deve essere scelto considerando le temperature che è previsto vengano incontrate dall'impianto durante l'esercizio. Un allarme cumulativo di bassa pressione del gas o altro mezzo efficace per segnalare la perdita di energia immagazzinata negli accumulatori oleodinamici deve essere previsto sulla consolle di manovra sul ponte di comando. Deve essere prevista l'indicazione di una perdita di energia immagazzinata anche in ogni posizione di manovra locale; oppure

.3 un impianto elettrico indipendente e un motore per ciascuna porta con ciascuna fonte di energia consistente in un motore in grado di aprire e di chiudere la porta. La fonte di energia deve poter essere automaticamente alimentata dalla fonte di emergenza temporanea di energia elettrica, come prescritto dalla Regola 42.4.2, in caso di mancanza della fonte di energia elettrica sia principale sia di emergenza, e con una capacità sufficiente a manovrare la porta almeno tre volte, cioè chiusa-aperta-chiusa, con uno sfavorevole sbandamento della nave di 15°.

Per gli impianti specificati in 7.3.1. 7.3.2 e 7.3.3 deve esser previsto quanto segue:

Gli impianti di potenza per porte stagne a scorrimento con manovra meccanica devono essere separati da qualsiasi altro impianto di energia. Una singola avaria negli impianti a manovra meccanica elettrici od oleodinamici che escluda l'attuatore oleodinamico non deve impedire la manovra a mano di qualsiasi porta.

7.4 Devono essere previste leve locali di manovra su ciascun lato della paratia ad un'altezza minima di 1,6 m sopra il pavimento o pagliolo, sistemate in modo da permettere alle persone che attraversino la porta di tenerle entrambe in posizione di apertura senza avere la possibilità di mettere involontariamente in funzione il meccanismo di chiusura meccanica. Il senso del movimento delle leve nell'aprire e chiudere la porta deve essere quello del movimento della porta stessa e deve essere chiaramente indicato.

7.5 Per quanto praticamente possibile, le apparecchiature e i componenti elettrici per le porte stagne devono essere sistemati al disopra del ponte delle paratie e al di fuori di zone e spazi pericolosi.

7.6 Le custodie dei componenti elettrici necessariamente sistemati al disotto del ponte delle paratie devono fornire protezione adeguata contro l'entrata d'acqua. [*]

---

[*] Si fa riferimento alla seguente pubblicazione IEC 529 : 1976:

.1 motori elettrici, circuiti e componenti di controllo associati; protetti secondo lo standard IP x 7;

.2 indicatori di posizione della porta e componenti di circuito associati; protetti secondo lo standard IP x 8; e

.3 segnali di allarme del movimento delle porte; protetti secondo lo standard IP x 6.

Possono essere previste altre sistemazioni per le custodie di componenti elettrici purchè l'Amministrazione sia soddisfatta che viene raggiunta una protezione equivalente. La prova di pressatura idraulica delle custodie protette secondo lo standard IP x 8 deve essere basata sulla pressione che si può verificare nel posto in cui è sistemato il componente durante un allagamento per un periodo di 36 ore.

7.7 I circuiti elettrici di potenza, di comando, d'indicazione e di allarme devono essere protetti contro i guasti in modo tale che un'avaria al circuito di una porta non provochi un'avaria al circuito di qualsiasi altra porta. Cortocircuiti o altri guasti nei circuiti di allarme o indicazione di una porta non devono dar luogo alla perdita della manovra meccanica di quella porta. Le sistemazioni devono essere tali che il trafilamento d'acqua entro l'apparecchiatura elettrica sistemata sotto il ponte delle paratie non provochi l'apertura della porta.

7.8 Una singola avaria elettrica all'impianto di manovra meccanica o di comando di una porta stagna a scorrimento con manovra meccanica non deve dar luogo all'apertura di una porta chiusa. La disponibilità dell'alimentazione di energia deve essere controllata con continuità in un punto del circuito elettrico quanto più praticamente possibile vicino a ciascuno dei motori prescritti nel paragrafo 7.3. La perdita di una qualsiasi di queste alimentazioni di energia deve attivare un allarme ottico ed acustico sulla consolle di manovra sul ponte di comando.

8.1 La consolle di manovra sul ponte di comando deve avere un commutatore di "selezione principale" con due posizioni di comando: una posizione di "comando locale" che permetta a qualsiasi porta di essere aperta localmente e chiusa localmente dopo l'uso senza chiusura automatica, ed una posizione "porte chiuse" che deve chiudere automaticamente qualsiasi porta che sia aperta. La posizione "porte chiuse" deve permettere l'apertura locale delle porte e deve richiudere automaticamente le porte stesse al rilascio del meccanismo di comando locale. Il commutatore di "selezione principale" deve essere normalmente nella posizione "controllo locale". La posizione "porte chiuse" deve essere usata solo in emergenza o a scopo di prova. L'affidabilità del commutatore di "selezione principale" deve formare oggetto di speciale considerazione.

8.2 La consolle di manovra sul ponte di comando deve essere munita di un piano indicante la posizione di ciascuna porta, con indicatori ottici che segnalino se una porta è aperta o chiusa. Una luce rossa deve indicare che la porta è completamente aperta e una luce verde deve indicare che essa è completamente chiusa. Quando una porta viene chiusa a distanza, la luce rossa deve indicare la posizione intermedia mediante intermittenza. Il circuito di indicazione deve essere indipendente dal circuito di manovra per ciascuna porta.

8.3 Non deve essere possibile aprire alcuna porta a distanza dalla consolle di manovra sul ponte di comando.

9.1 Tutte le porte stagne devono essere tenute chiuse durante la navigazione, salvo il fatto che esse possono essere aperte durante la navigazione come specificato nei paragrafi 9.2, 9.3 e 9.4. Le porte stagne di larghezza maggiore di 1,2 m ammesse dal paragrafo 11 possono essere aperte solo nelle circostanze specificate in quel paragrafo. Qualsiasi porta che venga aperta secondo questo paragrafo deve essere pronta per essere immediatamente chiusa.

9.2 Una porta stagna può essere aperta durante la navigazione per permettere il passaggio di passeggeri o equipaggio, o quando un lavoro

nelle immediate vicinanze della porta stessa renda necessaria la sua apertura. La porta deve essere immediatamente chiusa quando il transito attraverso di essa è completato o quando il lavoro che ha reso necessaria la sua apertura è finito.

9.3 Può essere permesso che certe porte stagne rimangano aperte durante la navigazione solo se considerato assolutamente necessario; ciò significa che è stato deciso che la condizione di apertura è essenziale per un esercizio sicuro ed efficace delle macchine della nave o per permettere un accesso normalmente senza restrizioni in tutta la zona passeggeri. Tale decisione deve essere presa dall'Amministrazione solo dopo attenta considerazione delle ripercussioni sull'esercizio e sulla sopravvivenza della nave. Una porta stagna, per cui sia stato permesso che rimanga aperta come sopra, deve essere chiaramente indicata nelle istruzioni di stabilità della nave e deve essere pronta alla chiusura immediata.

9.4 Le porte stagne a scorrimento sistemate tra carbonili negli interponti al disotto del ponte delle paratie possono essere talvolta aperte in mare per il maneggio del carbone. La loro apertura e chiusura devono essere annotate nel giornale di bordo come può essere prescritto dall'Amministrazione.

10.1 Porte stagne di costruzione soddisfacente possono essere sistemate nelle paratie stagne d'interponte destinate a carico, se l'Amministrazione è soddisfatta che la sistemazione di tali porte sia essenziale. Dette porte possono essere del tipo a cerniera, su rulli o a scorrimento, ma non devono essere manovrabili a distanza. Esse devono essere sistemate al più alto livello e il più lontano praticamente possibile dal fasciame esterno, ma in nessun caso il loro stipite esterno può essere ad una distanza dal fasciame esterno inferiore ad un quinto della larghezza della nave, come definita nella Regola 2, misurando tale distanza normalmente al piano di simmetria al livello del massimo galleggiamento di compartimentazione.

10.2 Tali porte devono essere chiuse prima dell'inizio del viaggio e devono essere tenute chiuse durante la navigazione; le ore della loro apertura all'arrivo in porto e della loro chiusura prima della partenza dal porto devono essere annotate nel giornale di bordo. Nel caso che qualcuna di dette porte debba essere accessibile durante la navigazione, essa deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l'apertura non autorizzata. Quando è prevista la sistemazione di porte di tal genere, il loro numero e la loro sistemazione devono formare oggetto di esame speciale da parte dell'Amministrazione.

11 L'impiego di lamiere rimovibili sulle paratie è ammesso solo negli spazi dell'apparato motore. Tali lamiere rimovibili devono essere sempre a posto prima che la nave lasci il porto e non devono essere rimosse durante la navigazione se non per una urgente necessità a discrezione del Comandante. Le ore della rimozione e del ricollocamento di una qualsiasi di tali lamiere devono essere annotate sul giornale di bordo e devono essere adottate le necessarie precauzioni nel loro ricollocamento,

per garantire la perfetta tenuta stagna dei giunti. L'Amministrazione può permettere che non più di una porta stagna a scorrimento con manovra meccanica su ciascuna paratia principale trasversale, di dimensioni superiori a quelle specificate nel paragrafo 7.1.2, sostituisca una di tali lamiere rimovibili, purchè tali porte siano chiuse prima che la nave lasci il porto e rimangano chiuse durante la navigazione, tranne il caso di un'urgente necessità a discrezione del Comandante. Non occorre che queste porte soddisfino le prescrizioni del paragrafo 7.1.4 relativo alla chiusura completa in 90 secondi per mezzo del meccanismo di manovra a braccia. Le ore dell'apertura e della chiusura di tali porte, sia che la nave sia in navigazione o in porto, devono essere annotate sul giornale di bordo.

12.1 Quando passaggi o gallerie, per l'accesso dagli alloggi dell'equipaggio ai locali antistanti ai forni o per il passaggio di tubolature o per qualsiasi altro scopo, attraversano paratie stagne trasversali principali, essi devono essere stagni e soddisfare alle prescrizioni della Regola 19. L'accesso ad almeno una delle estremità di tali passaggi e gallerie, quando usato per transito in navigazione, deve essere praticato attraverso una garitta stagna fino ad un livello sufficientemente elevato affinchè l'accesso stesso avvenga al disopra della linea limite. L'accesso all'altra estremità di tali passaggi o gallerie può avvenire attraverso una porta stagna del tipo richiesto dalla relativa ubicazione nella nave. I passaggi o le gallerie anzidetti non devono mai attraversare la prima paratia di compartimentazione a poppavia della paratia di collisione.

12.2 Quando è prevista la sistemazione di gallerie attraversanti paratie stagne trasversali principali, tale sistemazione deve essere oggetto di particolare esame da parte dell'Amministrazione.

12.3 Quando condotte relative al carico refrigerato e alla ventilazione o cofani per il tiraggio forzato vengono fatti attraversare più di una paratia stagna, i mezzi di chiusura di tali aperture devono essere manovrati meccanicamente e devono poter essere chiusi da una posizione centrale situata al disopra del ponte delle paratie."

Regola 16

Navi da passeggeri che trasportano veicoli merci con proprio personale

Il riferimento alla "Regola 15.12" nel paragrafo 2 è sostituito con il riferimento alla "Regola 15.10.".

Regola 21

Sistemazioni di prosciugamento

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"(I paragrafi 1.6 e 2.9 della presente Regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"

Dopo il paragrafo 1.5 viene inserito il seguente nuovo paragrafo 1.6:

"1.6 Devono essere previsti mezzi per prosciugare i locali da carico chiusi situati sul ponte delle paratie di una nave passeggeri e sul ponte di bordo libero di una nave da carico. Tuttavia l'Amministrazione può permettere di non sistemare tali mezzi di prosciugamento in qualsiasi particolare compartimento di qualsiasi nave o classe di navi se essa è soddisfatta che, a motivo delle dimensioni o della compartimentazione interna di tali spazi, la sicurezza della nave non viene compromessa.

1.6.1 Qualora il bordo libero dal ponte delle paratie, o rispettivamente dal ponte di bordo libero, sia tale che il margine del ponte è immerso quando la nave è sbandata per più di 5°, il prosciugamento deve avvenire mediante un sufficiente numero di ombrinali di dimensioni idonee scaricanti direttamente fuoribordo, sistemati secondo le prescrizioni della Regola 17, nel caso di una nave da passeggeri, e le prescrizioni per ombrinali, aspirazioni e scarichi della vigente Convenzione Internazionale sulle linee di massimo carico, nel caso di una nave da carico.

1.6.2 Qualora il bordo libero sia tale che il margine del ponte delle paratie, o rispettivamente del ponte di bordo libero, sia immerso quando la nave è sbandata di 5° o meno, l'acqua prosciugata dai locali da carico chiusi sul ponte delle paratie, o rispettivamente sul ponte di bordo libero, devono essere raccolti in un locale, o in locali, idoneo (idonei), di capacità adeguata, munito (muniti) di allarme di alto livello dell'acqua e di idonee sistemazioni per lo scarico fuoribordo. Inoltre ci si deve assicurare che:

.1 il numero, le dimensioni e la disposizione degli ombrinali siano tali da impedire un indebito accumulo di acqua libera;

.2 le sistemazioni di pompaggio prescritte dalla presente Regola per le navi da passeggeri o le navi da carico, come applicabile, tengano conto delle prescrizioni per qualsiasi impianto fisso di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione;

.3 acqua contaminata con benzina o altre sostanze pericolose non venga raccolta nei locali macchine o altri locali dove possano essere presenti sorgenti di ignizione; e

.4 qualora il locale da carico chiuso sia protetto da un impianto di estinzione incendi ad anidride carbonica, gli ombrinali del ponte siano muniti di mezzi per impedire la fuga del gas estinguente".

La definizione di "D" nel paragrafo 2.9 viene sostituita dalla seguente:

"D = altezza di costruzione della nave, in metri, misurata al ponte delle

paratie; tuttavia, in una nave con un locale da carico chiuso sul ponte delle paratie che sia prosciugato internamente secondo le prescrizioni del paragrafo 1.6.2 e che si estenda per tutta la lunghezza della nave, D deve essere misurata al prossimo ponte sopra il ponte delle paratie. Qualora i locali da carico chiusi coprano una lunghezza minore, D sarà assunta pari all'altezza di costruzione misurata al ponte delle paratie più lh/L, in cui l ed h sono la lunghezza, rispettivamente l'altezza, complessive, in metri, degli spazi da carico chiusi."

Regola 23-1

Dopo la Regola 23 viene aggiunta la seguente nuova Regola 23-1:

"Controllo della nave in caso di avaria nelle navi da carico secco"

(La presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)

1 Deve essere esposto permanentemente, o prontamente disponibile, sul ponte di comando, per debita conoscenza dell'ufficiale responsabile della nave, un piano indicante con chiarezza, per ogni ponte e stiva, i limiti dei compartimenti stagni, le loro aperture con i rispettivi mezzi di chiusura, l'ubicazione dei relativi comandi e le misure da adottare nel caso di qualsiasi sbandamento dovuto ad allagamento. Inoltre devono essere messi a disposizione degli ufficiali della nave opuscoli contenenti le sopramenzionate informazioni.

2 Devono essere previsti indicatori per tutte le porte a scorrimento e per le porte a cerniera nelle paratie stagne. Sul ponte di comando deve essere data indicazione se le porte sono aperte o chiuse. Inoltre devono essere munite di tali indicatori le porte a fasciame e le altre aperture che, a giudizio dell'Amministrazione, potrebbero dar luogo ad un grave allagamento se lasciate aperte o non perfettamente chiuse.

3.1 Precauzioni generali consisteranno in un elenco di attrezzature, condizioni e procedure operative, considerate necessarie dall'Amministrazione, per mantenere l'integrità stagna durante il normale esercizio della nave.

3.2 Precauzioni specifiche consisteranno in un elenco di elementi (e cioè mezzi di chiusura, di fissaggio del carico, segnalazioni di allarme, ecc.) che l'Amministrazione considera essenziali per la sopravvivenza della nave e del suo equipaggio".

Regola 42

Fonti di emergenza di energia elettrica nelle navi da passeggeri

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"*(I paragrafi 2.6.1 e 4.2 della presente Regola si applicano a navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)*"

Il secondo periodo nel paragrafo 2.6.1 viene eliminato.

Il testo attuale del paragrafo 4.2 viene sostituito dal seguente:

"**4.2** L'energia per azionare le porte stagne, come prescritto dalla Regola 15.7.3.3, ma non necessariamente tutte le porte contemporaneamente, a meno che non vi sia una fonte temporanea indipendente di energia immagazzinata;
l'energia per i circuiti di manovra, indicazione e allarme come prescritto dalla Regola 15.7.2 per mezz'ora."

CAPITOLO II-2

COSTRUZIONE - PROTEZIONE ANTINCENDIO, RIVELAZIONE DEGLI INCENDI ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Regola 4

Pompe da incendio, collettore principale d'incendio, prese e manichette

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

(Il paragrafo 3.3.2.5 di questa Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"

Il testo attuale del paragrafo 3.3.2.5 viene sostituito dal seguente:

"**2.5** L'altezza totale di aspirazione e l'altezza netta assoluta di aspirazione della pompa devono essere tali che le prescrizioni dei paragrafi 3.3.2, 3.3.2.1, 3.3.2.2 e 4.2 della presente Regola siano soddisfatte in tutte le condizioni di sbandamento, assetto, rollio e beccheggio che è probabile incontrare durante l'esercizio".

Nel paragrafo 7.1, nella prima riga, vengono inserite, tra "materiale" e "approvato", le parole "non deteriorabile".

Nel paragrafo 7.1, dopo il primo periodo, viene inserito il seguente nuovo periodo:

"Devono essere previste manichette da incendio di materiale non deteriorabile sulle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente e sulle navi costruite prima del 1 febbraio 1992 quando le manichette da incendio esistenti vengono sostituite."

Regola 13-1

Dopo la Regola 13 viene aggiunta la seguente nuova Regola 13-1:

"Impianti di rivelazione fumi mediante prelievo di campioni"

(La presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)

1 Prescrizioni generali

1.1 Ogniqualvolta nel testo della presente Regola compare la parola

"impianto", essa significa "impianto di rivelazione fumi mediante prelievo di campioni".

1.2 Qualsiasi impianto prescritto deve essere in grado di funzionare in modo continuativo in qualsiasi momento, però possono essere accettati impianti funzionanti sulla base di un principio di scansione sequenziale, purchè l'intervallo tra due successive scansioni della stessa posizione dia un tempo di risposta totale a soddisfazione dell'Amministrazione.

1.3 Le alimentazioni di energia per il funzionamento dell'impianto devono essere controllate per rivelare mancanze di energia. Una mancanza di energia deve far azionare un segnale ottico ed acustico sul pannello di controllo e sul ponte di comando, che deve essere distinto da un segnale indicante una rivelazione di fumo.

1.4 Deve essere prevista un'alimentazione alternativa di energia per le apparecchiature elettriche usate nell'esercizio dell'impianto.

1.5 Il pannello di controllo deve essere sistemato sul ponte di comando o nella stazione principale di controllo incendio.

1.6 La rivelazione del fumo o di altri prodotti della combustione deve far azionare un segnale ottico e acustico sul pannello di controllo e sul ponte di comando.

1.7 Una chiara informazione deve essere visualizzata sul pannello di controllo o nelle sue immediate prossimità, specificando i locali interessati.

1.8 La sistemazione dei tubi di prelievo campioni deve essere tale da far prontamente identificare l'ubicazione dell'incendio.

1.9 Devono essere previste idonee istruzioni e parti di rispetto per i componenti per la prova e la manutenzione dell'impianto.

1.10 Il funzionamento dell'impianto deve essere provato periodicamente a soddisfazione dell'Amministrazione. L'impianto deve essere tale da poter essere provato per accertarne il corretto funzionamento e restituito alla sorveglianza normale senza rinnovo di alcun componente.

1.11 L'impianto deve essere progettato, costruito e installato in modo tale da impedire la fuga di sostanze tossiche o infiammabili o di agenti estinguenti entro locali di alloggio e di servizio, stazioni di comando o locali macchine.

2 Prescrizioni per l'installazione

2.1 Almeno un accumulatore di fumo deve essere sistemato in tutti gli spazi chiusi per i quali è richiesta la rivelazione dei fumi. Tuttavia, qualora uno spazio sia destinato a trasportare olio minerale o carico refrigerato in alternanza con merci per le quali è prescritto un impianto di prelievo di campioni di fumi, devono essere previsti mezzi per isolare

gli accumulatori di fumo in tali compartimenti dall'impianto. Tali mezzi devono essere a soddisfazione dell'Amministrazione.

2.2 Gli accumulatori di fumo devono essere posizionati in modo da garantirne la migliore prestazione e devono essere spaziati in modo tale che nessuna parte dell'area di ponte sopratesta si trovi ad una distanza da un'accumulatore, misurata orizzontalmente, superiore a 12 m. Qualora gli impianti vengano usati entro locali che possono avere ventilazione meccanica, la posizione degli accumulatori di fumo deve essere considerata avendo riguardo agli effetti della ventilazione.

2.3 Gli accumulatori di fumo devono essere posizionati dove è improbabile che avvengano urti o danneggiamenti meccanici.

2.4 Ad ogni punto di prelievo campioni non devono essere collegati più di quattro accumulatori.

2.5 Accumulatori di fumo ubicati in locali chiusi diversi non devono essere collegati allo stesso punto di prelievo campioni.

2.6 I tubi di prelievo campioni devono essere autodrenanti e protetti in modo idoneo da urti o danneggiamenti da maneggio del carico.

3 Prescrizioni di progetto

3.1 L'impianto e le apparecchiature devono essere progettate in modo idoneo a sopportare variazioni di tensione e transitori, variazioni di temperatura ambiente, vibrazioni, umidità, scuotimenti, urti e corrosioni che si incontrano normalmente sulle navi e ad evitare la possibilità di ignizione della miscela infiammabile di gas e aria.

3.2 L'unità sensibile deve essere certificata per entrare in azione prima che la densità del fumo nella camera sensibile superi il 6,65% di oscuramento per metro.

3.3 Devono essere previsti estrattori, per prelievo campioni, in doppio. Gli estrattori devono avere una portata sufficiente per funzionare nella zona protetta sia nelle condizioni normali sia nelle condizioni di ventilazione e devono dare un tempo totale di risposta a soddisfazione dell'Amministrazione.

3.4 Il pannello di controllo deve permettere l'osservazione del fumo nel singolo tubo di prelievo campioni.

3.5 Devono essere previsti mezzi per controllare il flusso d'aria attraverso i tubi di prelievo campioni progettati in modo tale da assicurare che vengano estratte quantità per quanto possibile uguali da ciascun accumulatore collegato allo stesso tubo di prelievo.

3.6 I tubi di prelievo campioni devono avere un diametro interno non inferiore a 12 mm, tranne quando essi sono usati in combinazione con impianti fissi di estinzione incendi a gas, nel qual caso la dimensione

minima del tubo deve essere sufficiente a permettere al gas estinguente di essere scaricato entro il tempo appropriato.

3.7 I tubi di prelievo campioni devono essere muniti di una sistemazione per il loro lavaggio periodico con aria compressa".

Regola 15

Sistemazioni per il combustibile liquido, l'olio lubrificante ed altri oli infiammabili

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"*(I paragrafi 2.6 e 3 della presente Regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)*"

Il testo attuale del paragrafo 2.6 viene sostituito dal seguente:

".6 Devono essere previsti mezzi sicuri ed efficaci per accertare la quantità di combustibile liquido contenuto in ciascun deposito o cassa.

.6.1 Nei casi in cui vengano usati tubi sonda, essi non devono terminare in un qualsiasi spazio in cui possa sussistere il rischio di ignizione di perdite dai tubi sonda stessi. In particolare, i tubi sonda non devono terminare in locali per passeggeri o per l'equipaggio. Come regola generale, i tubi sonda non devono terminare in locali macchine. Tuttavia, qualora l'Amministrazione consideri che quest'ultima prescrizione non sia praticamente attuabile, essa può permettere che i tubi sonda terminino nei locali macchine a condizione che siano soddisfatte tutte le prescrizioni seguenti:

.6.1.1 è previsto, in aggiunta, un indicatore di livello del combustibile liquido che soddisfa le prescrizioni del sottoparagrafo .6.2;

.6.1.2 i tubi sonda terminano in luoghi lontani da rischi di ignizione, a meno che non vengano prese precauzioni come la sistemazione di efficaci schermature tali da impedire al combustibile, nel caso di perdite attraverso le estremità terminali dei tubi sonda, di venire in contatto con la sorgente di ignizione;

.6.1.3 le estremità terminali dei tubi sonda sono munite di dispositivi automatici di chiusura e di un rubinetto di controllo di piccolo diametro a chiusura automatica sistemato sotto al dispositivo automatico di chiusura allo scopo di accertare, prima di aprire tale dispositivo, che non vi sia combustibile liquido. Devono essere prese misure intese ad assicurare che qualsiasi perdita di combustibile liquido attraverso il rubinetto di controllo non implichi alcun rischio di ignizione.

.6.2 Altri indicatori di livello del combustibile liquido possono essere

usati al posto dei tubi sonda. Tali mezzi, come i mezzi previsti nel sottoparagrafo .6.1.1, sono soggetti alle seguenti condizioni:

.6.2.1 nelle navi passeggeri tali mezzi non devono richiedere il passaggio al disotto del cielo del deposito o cassa e la loro avaria o il riempimento eccessivo dei depositi o casse non deve permettere la fuoriuscita di combustibile liquido;

.6.2.2 nelle navi da carico, l'avaria a tali mezzi o il riempimento eccessivo del deposito o cassa non deve permettere la fuoriuscita di combustibile liquido nel locale. L'impiego di indicatori di livello a tubo di vetro è proibito. L'Amministrazione può permettere l'uso di indicatori di livello per il combustibile liquido a cristalli piatti e valvole a chiusura automatica tra gli indicatori di livello e i depositi o casse di combustibile liquido.

6.3 I mezzi prescritti in .6.2.1 o .6.2.2 che sono accettabili dall'Amministrazione devono essere mantenuti in condizioni appropriate al fine di assicurare il loro continuato preciso funzionamento in esercizio."

Il testo attuale del paragrafo 3 viene sostituito con il seguente:

"3 Le sistemazioni relative allo stoccaggio, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'olio impiegato negli impianti di lubrificazione sotto pressione devono essere tali da assicurare la sicurezza della nave e delle persone a bordo. Le sistemazioni eseguite nei locali macchine di categoria A, e, ogniqualvolta sia praticamente possibile, negli altri locali macchine, devono soddisfare almeno alle prescrizioni dei paragrafi 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, salvo quanto segue:

.1 quanto sopra non vieta l'impiego di dispositivi in vetro per l'osservazione del flusso dell'olio, purchè sia dimostrato, con una prova, che detti dispositivi hanno un adeguato grado di resistenza al fuoco;

.2 può essere autorizzata l'installazione di tubi sonda nei locali macchine; non è necessario applicare le prescrizioni dei paragrafi 2.6.1.1 e 2.6.1.3, a condizione che i tubi sonda stessi siano muniti di appropriati mezzi di chiusura."

Regola 18

Miscellanea

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"(I paragrafi 2.4 e 8 della presente Regola si applicano a navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente.
Il paragrafo 7 della presente Regola si applica a tutte le navi)"

Dopo il paragrafo 2.3 viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2.4:

"2.4 Per la protezione delle cisterne del carico che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi aventi punto d'infiammabilità non superiore a 60°C, materiali che il calore può rendere facilmente inefficienti non devono essere usati per valvole, accessori, mezzi di chiusura delle aperture nelle cisterne, tubolature di sfogo gas delle cisterne del carico e tubolature del carico, in modo tale da impedire la propagazione dell'incendio al carico stesso."

Dopo il paragrafo 6 vengono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi 7 e 8:

"7 I depositi di pitture e di liquidi infiammabili devono essere protetti mediante un'idonea sistemazione antincendio approvata dall'Amministrazione.

8 I ponti elicotteri devono essere in acciaio o di struttura resistente al fuoco equivalente all'acciaio. Se lo spazio al disotto del ponte elicotteri è uno spazio ad elevato rischio d'incendio, il grado d'isolamento deve essere a soddisfazione dell'Amministrazione. Ogni installazione per elicotteri deve avere un manuale operativo, compresa una descrizione e un elenco di controllo delle precauzioni di sicurezza, delle procedure e delle prescrizioni per l'equipaggiamento. Se l'Amministrazione permette strutture in alluminio o in altri materiali metallici a basso punto di fusione che non siano rese equivalenti all'acciaio, devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:

.1 Se la piattaforma è a sbalzo oltre la murata, dopo ogni incendio sulla nave o sulla piattaforma, la piattaforma stessa deve essere sottoposta ad un'analisi strutturale per determinarne l'idoneità all'ulteriore impiego.

.2 Se la piattaforma è sistemata sopra la tuga della nave o una struttura similare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

.2.1 il cielo e le paratie della tuga sotto la piattaforma non devono avere aperture;

.2.2 tutte le finestre sotto la piattaforma devono essere munite di portelli di acciaio;

.2.3 l'equipaggiamento antincendio prescritto deve essere a soddisfazione dell'Amministrazione;

.2.4 dopo ogni incendio sulla piattaforma, o nelle immediate vicinanze, la piattaforma deve essere assoggettata ad un'analisi strutturale per determinarne l'idoneità all'ulteriore impiego."

Regola 26

Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti nelle navi che trasportano più di 36 passeggeri

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"*(I paragrafi 2.2(7) e 2.2(13) della presente Regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)*"

Il testo attuale del terzo periodo nel paragrafo 2.2(7) viene sostituito dal seguente:

"Depositi isolati e piccoli magazzini nei locali di alloggio di area inferiore a 4 m² (nei quali non sono depositati liquidi infiammabili)."

Alla fine del paragrafo 2.2(13) viene aggiunto il seguente periodo:

"Depositi e magazzini di area superiore a 4 m², diversi dai locali per i quali è previsto il deposito di liquidi infiammabili."

Regola 27

Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti nelle navi che trasportano non più di 36 passeggeri

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"*(I paragrafi 2.(5) e 2.(9) della presente Regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)*"

Il testo attuale dei paragrafi 2.(5) e 2.(9) è sostituito dai seguenti:

"(5) **Locali di servizio (a basso rischio d'incendio)**

Depositi e magazzini nei quali non è previsto il deposito di liquidi infiammabili di area inferiore a 4 m², essicatoi e lavanderie."

"(9) **Locali di servizio (ad elevato rischio d'incendio)**

Cucine, riposterie contenenti apparecchi di cottura, locali per pitture e fanali, depositi e magazzini di area uguale o superiore a 4 m², locali per il deposito di liquidi infiammabili ed officine diverse da quelle che si trovano nei locali macchine."

Regola 38

Protezione dei locali da carico, diversi dai locali di categoria speciale, destinati al trasporto di autoveicoli aventi nel serbatoio il combustibile necessario alla loro propulsione

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"(Il paragrafo 1 della presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"

Il testo attuale del paragrafo 1 viene sostituito dal seguente:

"1 **Segnalazione d'incendio fissa**

Deve essere previsto un impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendi che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13 oppure un impianto di rivelazione fumi mediante prelievo di campioni che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13-1. Il progetto e la sistemazione dell'impianto devono essere realizzati tenendo conto delle prescrizioni inerenti la ventilazione di cui al paragrafo 3."

Regola 40

Servizi di ronda e impianti di segnalazione d'incendio, di allarme e di altoparlanti

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"(Il paragrafo 2 della presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"

Il testo attuale del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2 Un impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendi che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13 oppure un impianto di rivelazione fumi mediante prelievo di campioni che soddisfi le prescrizioni della Regola 13-1 deve essere previsto in ogni locale da carico che, a giudizio dell'Amministrazione, non sia accessibile, tranne i casi in cui sia dimostrato a soddisfazione dell'Amministrazione che la nave è impegnata in viaggi di durata tanto breve che non sarebbe ragionevole applicare tale prescrizione."

Regola 44

Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"(I paragrafi 2.(5) e 2.(9) della presente Regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"

Il testo attuale dei paragrafi 2.(5) e 2.(9) viene sostituito dai seguenti:

"(5) **Locali di servizio (a basso rischio d'incendio)**

Depositi e magazzini nei quali non sia previsto il deposito di liquidi infiammabili di area inferiore a 4 m^2, essicatoi e lavanderie."

"(9) **Locali di servizio (ad elevato rischio d'incendio)**

Cucine, riposterie contenenti apparecchi di cottura, locali per pitture e fanali, depositi e magazzini di area uguale o superiore a 4 m^2, locali per il deposito di liquidi infiammabili ed officine diverse da quelle che si trovano nei locali macchine."

Regola 50

Particolari di costruzione

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"(I paragrafi 3.2 e 3.3 della presente Regola si applicano alle navi costruite in data 1 febbraio 1992 o posteriormente)"

Il testo attuale del paragrafo 3.2 viene sostituito dal seguente:

"**3.2** Paratie, rivestimenti e soffittature non combustibili sistemati nei locali di alloggio e di servizio possono avere un'impiallacciatura combustibile il cui potere calorifico non superi 45 MJ/m^2 dell'area per lo spessore usato."

Il seguente nuovo paragrafo 3.3 viene aggiunto dopo il paragrafo 3.2:

"**3.3** Il volume totale di coperture, modanature, decorazioni e impiallacciature combustibili in ogni locale di alloggio e di servizio delimitato da paratie, soffittature e rivestimenti non combustibili non deve superare un volume equivalente a 2,5 mm di impiallacciatura nell'area complessiva di pareti e soffitti."

Il paragrafo attuale 3.3 viene rinumerato come paragrafo 3.4.

Regola 53

Sistemazioni per la protezione contro gli incendi nei locali da carico

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"*(I paragrafi 2.1 e 3 della presente Regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)*"

Nel paragrafo 1.2, quarta riga, la parola "e" tra "stagionato" e "merci" viene sostituita da ",".

Alla fine del paragrafo 1.2 viene aggiunto un asterisco e viene inserita una nota come da seguente testo:

"* Si fa riferimento al "Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes - Emergency Schedule B14, entry for coal".

Il testo attuale del paragrafo 2.1 viene sostituito dal seguente:

"2.1 Deve essere previsto un impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendi che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13. L'impianto fisso di rivelazione d'incendi deve essere in grado di rivelare rapidamente l'inizio di un incendio. Il tipo di rivelatori e la loro spaziatura e ubicazione devono essere a soddisfazione dell'Amministrazione tenendo conto dell'effetto della ventilazione e di altri fattori pertinenti. Dopo la sua installazione, l'impianto deve essere provato nelle condizioni normali di ventilazione e deve dare un tempo di risposta globale a soddisfazione dell'Amministrazione."

Il testo attuale del paragrafo 3 viene sostituito dal seguente:

"3 Locali da carico, diversi dai locali da carico Ro/Ro, destinati al trasporto di autoveicoli con il serbatoio contenente combustibile per la loro propulsione.

I locali da carico, diversi dai locali Ro/Ro, destinati al trasporto di autoveicoli con il serbatoio contenente combustibile per la loro propulsione devono soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 2, tranne il fatto che invece del soddisfacimento delle prescrizioni del paragrafo 2.1, può essere permessa l'installazione di un impianto di rivelazione fumi mediante prelievo di campioni che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13-1 e non è necessario ottemperare al paragrafo 2.2.4."

Regola 54

Prescrizioni particolari per navi che trasportano merci pericolose

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"*(Il paragrafo 2.3 della presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)*"

Il testo attuale del paragrafo 1.1 e della nota viene sostituito dal seguente:

"1.1 Oltre a soddisfare alle prescrizioni della Regola 53 relative alle navi da carico, ed alle prescrizioni delle Regole 37 [*], 38 e 39 relative alle navi da passeggeri, come appropriato, i tipi di navi e i locali da carico menzionati nel paragrafo 1.2, destinati al trasporto di merci pericolose, devono soddisfare le prescrizioni della presente Regola come appropriato, salvo quando siano trasportate quantità limitate di merci pericolose [**] e a meno che tali prescrizioni non siano state già soddisfatte in applicazione di prescrizioni riportate altrove nel presente Capitolo. I tipi di navi e i modi di trasporto delle merci pericolose sono indicati nel paragrafo 1.2 e nella Tabella 54.1, nella quale i numeri che compaiono nel paragrafo 1.2 sono riportati nella prima riga. Le navi da carico aventi stazza lorda inferiore a 500 tons costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente devono soddisfare alla presente Regola, ma le Amministrazioni possono ridurre le prescrizioni e tali prescrizioni ridotte devono essere annotate nella certificazione di rispondenza menzionata nel paragrafo 3.

Il testo attuale del paragrafo 2.3 è sostituito dal seguente:

"**2.3 Impianto di rivelazione di incendi**

I locali da carico Ro/Ro devono essere muniti di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendi che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13. Tutti gli altri tipi di locali da carico devono essere muniti di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendi che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13 o di un impianto di rivelazione fumi mediante prelievo di campioni che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13-1. Se viene installato un impianto di rivelazione fumi mediante prelievo di campioni, particolare attenzione deve essere prestata alla Regola 13-1.1.11 al fine di impedire la fuga di esalazioni tossiche nelle zone occupate."

---

[*] Si fa riferimento alla Sezione 17 della "General Introduction to the International Maritime Dangerous Goods Code" (IMDG Code) dell'IMO per le misure operative connesse con le prescrizioni della presente Regola.

[**] Si fa riferimento alla Sezione 18 della "General Introduction to the International Maritime Dangerous Goods Code" (IMDG Code) dell'IMO per la definizione del termine "quantità limitate".

Regola 55

Applicazione

Il testo attuale del paragrafo 5 viene sostituito dal seguente:

"5 Le prescrizioni per gli impianti di gas inerte della Regola 60 possono non essere applicate alle:

.1 navi chimichiere costruite il 1 luglio 1986 o anteriormente o posteriormente quando trasportino i carichi descritti nel paragrafo 1, purchè esse soddisfino alle prescrizioni per gli impianti gas inerte sulle navi chimichiere sviluppate dall'IMO [*]; oppure

.2 navi chimichiere costruite prima del 1 luglio 1986, quando trasportino petrolio greggio o prodotti petroliferi, purchè esse soddisfino alle prescrizioni per gli impianti di gas inerte sulle navi chimichiere che trasportano prodotti petroliferi sviluppate dall'IMO [**]; oppure

.3 navi gassiere costruite il 1 luglio 1986 o anteriormente o posteriormente quando trasportino i carichi descritti nel paragrafo 1, purchè esse siano munite di sistemazioni di inertizzazione delle cisterne del carico equivalenti a quelle specificate nel paragrafo 5.1 o 5.2; oppure

.4 navi chimichiere e navi gassiere quando trasportino carichi infiammabili diversi dal petrolio greggio o dai prodotti petroliferi come i carichi elencati nei Capitoli VI e VII del "Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk" oppure i Capitoli 17 e 18 dell' "International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk":

.4.1 se costruite prima del 1 luglio 1986; oppure

.4.2 se costruite il 1 luglio 1986 o posteriormente, purchè la capacità delle cisterne impiegate per il trasporto di detti carichi non superi 3.000 m^3 e le portate dei singoli ugelli delle macchinette per il lavaggio delle cisterne non superino 17,5 m^3/h e che la portata complessiva delle macchinette in funzione in una cisterna in qualsiasi momento non superi 110 m^3/h.

[*] Si fa riferimento alla "Regulation for Inert Gas Systems on Chemical Tankers" adottata dall'IMO con Risoluzione A.567(14).

[**] Si fa riferimento alla "Interim Regulation for Inert Gas Systems on Chemical Tankers Carrying Petroleum Products", adottata dall'IMO con Risoluzione A.473(XII)."

Regola 56

Ubicazione e separazione degli spazi

Il testo attuale della presente Regola viene sostituito dal seguente:
"*(Questa Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)*

1 I locali macchine devono essere ubicati a poppavia delle cisterne del carico e delle "slop tanks"; essi devono inoltre essere ubicati a poppavia di locali pompe del carico e di intercapedini, ma non necessariamente a poppavia di depositi di combustibile liquido. Qualsiasi locale macchine deve essere separato dalle cisterne del carico e dalle "slop tanks" mediante intercapedini, locali pompe del carico, depositi di combustibile liquido o cisterne di zavorra. Locali pompe contenenti pompe e loro accessori per lo zavorramento degli spazi adiacenti a cisterne del carico ed a "slop tanks" nonchè pompe per il travaso di combustibile liquido devono essere considerati equivalenti ad un locale pompe del carico nel contesto della presente Regola, a condizione che tali locali pompe posseggano lo stesso grado di sicurezza di quello prescritto per i locali pompe del carico. Tuttavia, la parte inferiore del locale pompe può avere un recesso nei locali macchine di Categoria A, per installarvi pompe, purchè l'altezza del cielo del recesso sia, in generale, non maggiore di un terzo dell'altezza di costruzione della nave; fanno eccezione le navi aventi portata lorda inferiore o uguale a 25000 t, se può essere dimostrato che tale installazione non è realizzabile per motivi di accesso e di soddisfacente sistemazione delle tubolature, nel qual caso l'Amministrazione può permettere che la suddetta altezza sia maggiore, ma non superiore alla metà dell'altezza di costruzione.

2 I locali di alloggio, le stazioni principali di controllo del carico, le stazioni di comando ed i locali di servizio (esclusi i depositi isolati per apparecchiature per il maneggio del carico) devono essere ubicati a poppavia di tutte le cisterne del carico, delle "slop tanks" e dei locali che separano cisterne del carico o "slop tanks" da locali macchine, ma non necessariamente a poppavia dei depositi di combustibile liquido e cisterne di zavorra, però saranno sistemate in modo tale che una singola avaria ad un ponte o ad una paratia non permetta l'ingresso di gas o esalazioni dalle cisterne del carico in locali alloggi, stazioni principali di controllo del carico, stazioni di comando o locali di servizio. Un recesso realizzato in conformità alle prescrizioni del paragrafo 1 può non essere preso in considerazione quando viene decisa l'ubicazione dei suddetti locali.

3 Quando ritenuto necessario, tuttavia, l'Amministrazione può permettere locali di alloggio, stazioni principali di controllo del carico, stazioni di comando e locali di servizio a proravia delle cisterne del carico, "slop tanks" e locali che separano cisterne del carico e "slop tanks" da locali macchine, ma non necessariamente a proravia di depositi di combustibile liquido o di cisterne di zavorra. Può essere consentito di sistemare locali macchine diversi da quelli di Categoria A a proravia delle cisterne del carico e delle "slop tanks" purchè essi siano separati

dalle cisterne del carico e dalle "slop tanks" mediante intercapedini, locali pompe del carico, depositi di combustibile liquido o da cisterne di zavorra. Per tutti i locali suddetti dovranno essere previsti, a soddisfazione dell'Amministrazione, un grado di sicurezza equivalente e un'apposita disponibilità di sistemazioni di estinzione incendi. I locali di alloggio, le stazioni principali di controllo del carico, le stazioni di comando e i locali di servizio devono essere sistemati in modo tale che una singola avaria ad un ponte o ad una paratia non consenta l'entrata di gas o esalazioni dalle cisterne del carico entro questi locali. Inoltre, ove ritenuto necessario per la sicurezza della nave o per la navigazione, l'Amministrazione può consentire che locali macchine in cui sono sistemati motori a combustione interna, che non siano macchine principali di propulsione di potenza superiore a 375 kW, vengano sistemate a proravia della zona del carico purchè le sistemazioni siano in accordo con le disposizioni del presente paragrafo.

4 Nelle sole navi miste cisterna-portarinfusa (OBO o ORE/OIL):

.1 Le "slop tanks" devono essere delimitate da intercapedini, eccetto quando le delimitazioni di tali "slop tanks", nei casi in cui esse possano contenere "slops" mentre la nave trasporta carico secco, siano costituite dallo scafo, dal ponte principale del carico, dalla paratia del locale pompe del carico oppure da un deposito di combustibile liquido. Tali intercapedini non devono avere aperture di comunicazione con doppi fondi, gallerie di tubi, locali pompe o altri spazi chiusi. Devono essere provveduti mezzi per riempire le intercapedini con acqua e per il loro svuotamento. Quando le "slop tanks" sono delimitate dalla paratia del locale pompe del carico, questo locale non deve avere aperture di comunicazione con doppi fondi, gallerie di tubi o altri spazi chiusi, eccetto che possono essere ammesse aperture munite di mezzi di chiusura imbullonati stagni ai gas.

.2 Devono essere provveduti mezzi per intercettare la tubolatura collegante il locale pompe con le "slop tanks" citate nel paragrafo 4.1. Tali mezzi di intercettazione devono consistere in una valvola seguita da una flangia a otto, oppure in un branchetto smontabile con idonee flange cieche. Questa sistemazione deve essere ubicata in adiacenza alle "slop tanks", ma, quando ciò non sia ragionevole o attuabile, la sistemazione può essere ubicata entro il locale pompe immediatamente vicino al punto dove la suddetta tubolatura attraversa la paratia del locale pompe medesimo. Deve essere provveduta una sistemazione indipendente di pompa e tubolatura, comprendente un collettore, per scaricare il contenuto delle "slop tanks" direttamente sul ponte scoperto, per la sua eliminazione nelle stazioni di ricezione a terra, quando la nave opera nel trasporto di carico secco.

.3 Portelli ed aperture per il lavaggio delle "slop tanks" possono essere permessi soltanto sul ponte scoperto e devono essere dotati di mezzi di chiusura. Salvo i casi in cui essi consistano in lamiere e bulloni con passo stagno all'acqua, detti mezzi di

chiusura devono essere dotati di dispositivo di chiusura a chiave, che deve essere tenuto sotto il controllo dell'ufficiale responsabile della nave.

.4 Quando esistono cisterne laterali del carico, le tubolature per il carico liquido ubicate sotto il ponte devono essere installate entro dette cisterne. Tuttavia, l'Amministrazione può permettere che le tubolature per il carico liquido siano sistemate entro speciali condotte, che devono poter essere adeguatamente pulite e ventilate e che devono essere realizzate a soddisfazione dell'Amministrazione. Quando non esistono cisterne laterali del carico, le tubolature del carico liquido ubicate sotto il ponte devono essere sistemate in condotte speciali.

5 Quando sia dimostrato che la sistemazione di un posto di navigazione al disopra della zona delle cisterne del carico è indispensabile, tale posto deve essere utilizzato esclusivamente come posto di navigazione e deve essere separato dal ponte delle cisterne del carico mediante uno spazio aperto avente altezza di almeno 2 m. Inoltre, la protezione antincendio di tale posto di navigazione deve essere come prescritto per le stazioni di comando nelle Regole 58.1 e 58.2 ed in altre norme, se applicabili, della presente Parte.

6 Devono essere previsti adeguati mezzi per evitare che perdite di carico dal ponte delle cisterne si riversino nelle zone dei locali di alloggio e di servizio. Ciò può ottenersi mediante la sistemazione di una mastra fissa continua di altezza adeguata estendentesi per tutta la larghezza della nave. Particolare attenzione deve essere posta alle sistemazioni inerenti caricazione da poppa.

7 Le delimitazioni esterne di sovrastrutture e tughe racchiudenti locali di alloggio, compresi i ponti a sbalzo che sostengono tali locali, devono essere coibentate in Classe A-60 in tutte le parti prospicienti la zona del carico e sui fianchi esterni per una distanza di 3 m dalla delimitazione terminale prospiciente la zona del carico. Per quanto concerne i fianchi di tali sovrastrutture e tughe, tale coibentazione deve essere estesa in alto quanto è ritenuto necessario dall'Amministrazione.

8.1 Tranne i casi in cui ciò sia permesso dal seguente paragrafo 8.2, porte d'ingresso, prese d'aria e aperture dei locali di alloggio, dei locali di servizio, delle stazioni di comando e dei locali macchine non non devono essere prospicienti la zona del carico. Essi devono essere ubicati sulla paratia trasversale non prospiciente la zona del carico e/o sulle delimitazioni laterali di sovrastrutture e di tughe ad una distanza pari ad almeno il 4% della lunghezza della nave, ma in nessun caso inferiore a 3 m dall'estremità della sovrastruttura o tuga prospiciente la zona del carico. Non è necessario che tale distanza sia superiore a 5 m.

8.2 L'Amministrazione può permettere porte nelle paratie di delimitazione prospicienti la zona del carico o entro i limiti di 5 m stabiliti nel paragrafo 8.1, che diano accesso a stazioni principali di controllo del carico e a locali di servizio quali locali per provviste, magazzini e

depositi, purchè essi non diano accesso, direttamente o indirettamente, ad altri locali contenenti o destinati ad alloggi, stazioni di comando o locali di servizio quali cucine, riposterie, officine o spazi similari, contenenti sorgenti d'ignizione per i vapori. Le delimitazioni di tali locali devono essere coibentate in Classe A-60, ad eccezione della delimitazione prospiciente la zona del carico. Entro i limiti prescritti nel paragrafo 8.1 possono essere sistemate lamiere imbullonate per lo smontaggio dei macchinari. Le porte di accesso e le finestre della timoneria possono essere sistemate entro i limiti precisati nel paragrafo 8.1, a condizione che siano progettate in modo da assicurare una rapida ed efficace chiusura stagna ai gas ed ai vapori della timoneria stessa.

8.3 Finestre e portellini prospicienti la zona del carico o sistemati su delimitazioni laterali di sovrastrutture e tughe entro i limiti specificati nel paragrafo 8.1, devono essere di tipo fisso (non apribile). Tali finestre e portellini nell'interponte di primo ordine sul ponte principale devono essere muniti, dal lato interno nave, di portelli di acciaio o altro materiale equivalente."

Regola 58

Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"*(I paragrafi 2.(5) e 2.(9) della presente Regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)*"

Il testo attuale dei paragrafi 2.(5) e 2.(9) viene sostituito dai seguenti:

"(5) **Locali di servizio (a basso rischio d'incendio)**

Depositi e magazzini, nei quali non sia previsto il deposito di liquidi infiammabili, di area inferiore a 4 m2, essicatoi e lavanderie."

"(9) **Locali di servizio (ad elevato rischio d'incendio)**

Cucine, riposterie che contengono apparecchi di cottura, locali per pitture e fanali, depositi e magazzini di area uguale o superiore a 4 m^2, locali per il deposito di liquidi infiammabili e officine diverse da quelle che si trovano nei locali macchine."

Regola 59

Sfogo gas, spurgo, degassificazione e ventilazione

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"*(Il paragrafo 2 della presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)*"

Il testo attuale del paragrafo 2 viene sostituito con il seguente:

"2 **Spurgo e/o degassificazione delle cisterne del carico [*]**

Le sistemazioni per lo spurgo e/o per la degassificazione devono essere tali da ridurre al minimo i rischi dovuti alla dispersione di vapori infiammabili nell'atmosfera ed alla presenza di miscele infiammabili in una cisterna del carico. A tal fine si applicano le disposizioni seguenti:

.1 Nel caso di navi provviste di impianto di gas inerte, le cisterne del carico devono essere dapprima spurgate in conformità con quanto prescritto nella Regola 62.13 fino a quando la concentrazione di vapori di idrocarburi nelle cisterne stesse sia stata ridotta a meno del 2% in volume. Successivamente la degassificazione può avvenire al livello del ponte delle cisterne del carico.

.2 Nel caso di navi non provviste di impianti di gas inerte, la procedura per lo spurgo e/o la degassificazione delle cisterne del carico deve essere tale che i vapori infiammabili vengano dapprima scaricati:

.2.1 attraverso gli scarichi degli sfoghi gas prescritti nel paragrafo 1.9; oppure

.2.2 attraverso aperture poste ad almeno 2 m di altezza sul livello del ponte delle cisterne del carico con una velocità di efflusso verticale di almeno 30 m/s, mantenuta durante le operazioni di degassificazione; oppure

.2.3 attraverso aperture poste ad almeno 2 m di altezza sul livello del ponte delle cisterne del carico con una velocità di efflusso verticale di almeno 20 m/s, che siano protette da idonei dispositivi per impedire il passaggio della fiamma.

---

[*] Si fa riferimento ai "Revised Standards for the Design, Testing and Locating of Devices to Prevent the Passage of Flame into Cargo Tanks in Tankers" (Circolare MSC 373/Rev.1) e ai "Revised Factors to be taken into Consideration when Designing Cargo Tank Venting and Gas-Freeing Arrangements" (Circolare MSC 450/Rev.1)."

Quando la concentrazione di vapori infiammabili in corrispondenza delle suddette aperture si sia ridotta al 30% del limite inferiore di esplosività, la degassificazione può successivamente essere continuata al livello del ponte delle cisterne del carico.

Regola 62

Impianti a gas inerte

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"(I paragrafi 19.1 e 19.2 della presente Regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"

Il testo attuale della prima riga del paragrafo 19.1 viene sostituito con il seguente:

"Per impianti a gas inerte di ambo i tipi, e cioè del tipo a gas di scarico e del tipo con generatore di gas inerte, devono essere previsti allarmi ottici ed acustici che indichino:"

Il testo attuale delle prime tre righe del paragrafo 19.2 viene sostituito dal seguente:

"Per impianti a gas inerte del tipo a generatore di gas inerte, devono essere previsti allarmi ottici ed acustici addizionali che indichino:"

CAPITOLO III

MEZZI DI SALVATAGGIO

Regola 41

Requisiti generali per le imbarcazioni da salvataggio

Il testo attuale dèl paragrafo 8.18 viene sostituito dal seguente:

"Una copia della tabella dei segnali di salvataggio di cui alla Regola V/16 su carta stagna all'acqua o tenuta entro contenitore stagno all'acqua;"

Regola 48

Dispositivi per l'imbarco e la messa a mare

Soltanto nel testo spagnolo attuale, al paragrafo 1.4, "o" viene sostituito da "y".

CAPITOLO IV

RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA

Regola 13

Impianti radiotelegrafici per installazione su motoscafi da salvataggio

Il titolo attuale viene sostituito da "Impianti radiotelegrafici per le imbarcazioni da salvataggio".

Nel paragrafo (a), prima riga, le parole "Regola 14 del Capitolo III" vengono sostituite da "Regola III/6.2.2".

Nel paragrafo (h), seconda riga, le parole "Regola 14 del Capitolo III" vengono sostituite da "Regola III/41.8.29".

Regola 14

Apparecchio radioelettrico portatile per mezzi di salvataggio

Nel paragrafo (a), prima riga, le parole "Regola 13 del Capitolo III" vengono sostituite da "Regola III/6.2.1".

CAPITOLO V

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Regola 3

Informazioni prescritte per gli avvisi di pericolo

Il riferimento al "tempo medio di Greenwich" nei sottoparagrafi (a)(iii), (b)(ii) ed (e)(i) viene sostituito dal riferimento al "tempo coordinato universale" (UTC).

Il riferimento al "GMT" tra gli "Esempi" viene sostituito dal riferimento all' "UTC".

Regola 8

Uso ingiustificato dei segnali di pericolo

Il testo attuale della presente Regola viene sostituito dal seguente:

"L'uso di un segnale internazionale di pericolo, salvo lo scopo di indicare che una nave, un aeromobile o una persona si trova in pericolo, nonchè l'uso di qualsiasi segnale che possa essere confuso con un segnale internazionale di pericolo è proibito."

Regola 12

Apparecchiature di navigazione

Il testo attuale del paragrafo (f) viene sostituito dal seguente:

"(f) Le navi con posti di governo di emergenza devono essere munite almeno di telefono o altro mezzo di comunicazione per ritrasmettere a tali posti informazioni di rotta. Inoltre, su navi aventi stazza lorda uguale o superiore a 500 tons costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente, devono essere previste sistemazioni per fornire letture ottiche della bussola al posto di governo di emergenza."

Regola 13

Equipaggio

Il testo attuale della Regola V/13 viene rinumerato come paragrafo (a).

Viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo (b):

"(b) Ogni nave alla quale si applichi il Capitolo I della presente Convenzione deve essere munita di un appropriato documento attestante la consistenza minima di sicurezza dell'equipaggio, o di un documento equivalente, rilasciato dall'Amministrazione come prova della minima consistenza dell'equipaggio ritenuta necessaria per soddisfare alle disposizioni del paragrafo (a)."

Regola 16

Segnali di salvataggio

Il testo attuale della presente Regola viene sostituito dal seguente:

"I segnali di salvataggio [*] devono essere usati dalle stazioni di salvataggio, unità di ricerca marittima e aeromobili impegnati nelle operazioni di ricerca e di salvataggio quando comunicano con navi o persone in pericolo o per dare indicazioni alle navi, e da navi o persone in pericolo nelle loro comunicazioni con le stazioni di salvataggio, con le unità di salvataggio marittimo e aeromobili impegnati nelle operazioni di ricerca e di salvataggio. Una tabella illustrata, che descriva i segnali di salvataggio, deve essere a pronta disposizione dell'ufficiale di guardia su tutte le navi alle quali si applicano le Regole del presente Capitolo.

---

[*] Tali segnali di salvataggio sono descritti nel "Merchant Ship Search and Rescue Manual" (MERSAR) (Risoluzione A.229(VII), come emendata) e nell' "IMO Search and Rescue Manual" (IMOSAR) (Risoluzione A.439(XI), come emendata) nonchè illustrati nell' "International Code of Signals" come emendato a seguito della Risoluzione A.80(IV)."

CAPITOLO VII

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Regola 7

Il testo attuale della Regola viene sostituito dal seguente:

"Esplosivi sulle navi da passeggeri [*]

1 Gli esplosivi compresi nella divisione 1.4, gruppo di compatibilità S, possono essere trasportati in qualsiasi quantità sulle navi da passeggeri. Altri esplosivi non possono essere trasportati salvo ciascuno dei seguenti:

.1 articoli esplosivi ai fini di salvataggio, se la massa totale netta di esplosivi di tali articoli non supera 50 kg per nave; oppure

.2 esplosivi nei gruppi di compatibilità C, D ed E, se la massa totale netta di esplosivi non supera 10 kg per nave; oppure

.3 articoli esplosivi nel gruppo di compatibilità G diversi da quelli che richiedono uno stivaggio speciale, se la massa totale netta di esplosivi non supera 10 kg per nave; oppure

.4 articoli esplosivi nel gruppo di compatibilità B, se la massa totale netta di esplosivi non supera 5 kg per nave.

2 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, quantità addizionali o altri tipi di esplosivi possono essere trasportati sulle navi da passeggeri a bordo delle quali siano prese speciali misure di sicurezza approvate dall'Amministrazione.

[*] Si fa riferimento alla Classe 1 dell"International Maritime Dangerous Goods Code" (IMDG Code)."

91A5706

Modificazione della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'ambasciata in Il Cairo e del consolato generale in Alessandria (Egitto) e modificazione della dipendenza del consolato di seconda categoria in Porto Said (Egitto).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare istituita presso l'ambasciata in Il Cairo (Egitto) è determinata come segue: i governatorati di Ghiza, Cairo, Fayum, Minia, Beni Souef, Suez, Sud Sinai, Menufia, Kaliubia, Assiout, Sohag, Aswan, Mar Rosso, Valle Nuova, Kena.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Alessandria (Egitto) è determinata come segue: i governatorati di Alessandria, Kafr el Sheikh, Gharbeia-Tanta, Dakhalia-Mansoura, Sharkeia-Zagazig, Porto Said, Ismailia, Nord Sinai-Al Arish, Damietta, Beheyrah-Damanhour.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in Porto Said (Egitto) è modificata come segue: i governatorati di Ismailia, Porto Said, Nord Sinai-Al Arish.

Art. 4.

Il consolato di seconda categoria in Porto Said (Egitto) è posto alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Alessandria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 26 novembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A5668

Soppressione del consolato di seconda categoria in Miami (U.S.A.) e istituzione nella stessa località di un consolato generale di prima categoria. Soppressione del consolato generale di prima categoria in New Orleans (U.S.A.) e istituzione nella stessa località di un consolato di prima categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il consolato generale di prima categoria in New Orleans (Stati Uniti) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in New Orleans (Stati Uniti) un consolato di prima categoria.

Art. 3.

Il consolato di seconda categoria in Miami (Stati Uniti) è soppresso.

Art. 4.

È istituito in Miami (Stati Uniti) un consolato generale di prima categoria.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° febbraio 1992.

Roma, 20 settembre 1991

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1991
Registro n. 19 Esteri, foglio n. 386

91A5669

Determinazione della circoscrizione territoriale dei consolati generali in Miami e Filadelfia, e del consolato in New Orleans (Stati Uniti).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Miami (Stati Uniti) è determinata come segue: gli stati della Florida, della Georgia, del Nord Carolina, del Sud Carolina, Portorico, le Isole Vergini americane e le isole Caimane.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Filadelfia (Stati Uniti) è modificata come segue: gli stati di Pennsylvania, Delaware, la parte occidentale dello Stato di New Jersey, Maryland (eccettuate le Contee di Arlington e di Fairfax), West Virginia e Virginia (eccettuate le contee di Arlington e di Fairfax).

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in New Orleans (Stati Uniti) è determinata come segue: gli stati di Louisiana, Alabama, Mississipi, Kentucky, Arkansas e Tennessee.

Art. 4.

Il consolato di seconda categoria in Atlanta, il vice consolato di seconda categoria in San Juan di Portorico, le agenzie consolari di seconda categoria in Jacksonville, Savannah, Tampa e Charlotte, sono posti alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Miami.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° febbraio 1992.

Roma, 14 novembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A5670

MINISTERO DEL TESORO

N. 242

Corso dei cambi del 12 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1182,350	1182,350	1189,50	1182,350	1182,350	1182,350	1189,460	1182,350	1182,350	1189,350
E.C.U.	1537 —	1537 —	1537 —	1537 —	1537 —	1537 —	1537 —	1537 —	1537 —	1537 —
Marco tedesco	755,200	755,200	755 —	755,200	755,200	755,200	755,200	755,200	755,200	755,200
Franco francese	221,130	221,130	221,500	221,130	221,130	221,130	221,130	221,130	221,130	221,130
Lira sterlina	2154,100	2154,100	2163 —	2154,100	2154,100	2154,100	2154,200	2154,100	2154,100	2154,100
Fiorino olandese	670,170	670,170	670 —	670,170	670,170	670,170	670,200	670,170	670,170	670,170
Franco belga	36,650	36,650	36,620	36,650	36,650	36,650	36,656	36,650	36,650	36,650
Peseta spagnola	11,820	11,820	11,840	11,820	11,820	11,820	11,820	11,820	11,820	11,820
Corona danese	194,151	194,151	194 —	194,151	194,151	194,151	194,160	194,151	194,151	194,150
Lira irlandese	2011,900	2011,900	2013 —	2011,900	2011,900	2011,900	2011,700	2011,900	2011,900	—
Dracma greca	6,581	6,581	6,580	6,581	6,581	6,581	6,585	6,581	6,581	—
Escudo portoghese	8,498	8,498	8,510	8,498	8,498	8,498	8,505	8,498	8,498	8,490
Dollaro canadese	1040,650	1040,650	1041 —	1040,650	1040,650	1040,650	1040,050	1040,650	1040,650	1040,650
Yen giapponese	9,221	9,221	9,220	9,221	9,221	9,221	9,220	9,221	9,221	9,220
Franco svizzero	856,100	856,100	856,500	856,100	856,100	856,100	856,130	856,100	856,100	856,100
Scellino austriaco	107,291	107,291	107,400	107,291	107,291	107,291	107,290	107,291	107,291	107,290
Corona norvegese	191,810	191,810	191,750	191,810	191,810	191,810	191,830	191,810	191,810	191,810
Corona svedese	206,570	206,570	206,500	206,570	206,570	206,570	206,500	206,570	206,570	206,570
Marco finlandese	278,800	278,800	278,500	278,800	278,800	278,800	278,900	278,800	278,800	—
Dollaro australiano	924 —	924 —	918 —	924 —	924 —	924 —	919,800	924 —	924 —	924 —

Media dei titoli del 12 dicembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,075
» » » 21- 4-1987/94	87,400
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,725
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,725
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,875
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,950
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,950
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,900
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,900
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,075
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100 —
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,050
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100 —
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	99,975
» » » » 18- 4-1986/92	100,100
» » » » 19- 5-1986/92	100,200
» » » » 20- 7-1987/92	100,025
» » » » 19- 8-1987/92	100,125
» » » » 1-11-1987/92	100,250
» » » » 1-12-1987/92	100,375
» » » » 1- 1-1988/93	99,975

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,975
» » » »	1- 3-1988/93	99,875
» » » »	1- 4-1988/93	99,800
» » » »	1- 5-1988/93	100,175
» » » »	1- 6-1988/93	100,325
» » » »	18- 6-1986/93	100 —
» » » »	1- 7-1988/93	100,350
» » » »	17- 7-1986/93	99,850
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	99,525
» » » »	1- 9-1988/93	99,875
» » » »	18- 9-1986/93	99,625
» » » »	1-10-1988/93	100,125
» » » »	20-10-1986/93	100,800
» » » »	1-11-1988/93	100,450
» » » »	18-11-1987/93	100,200
» » » »	19-12-1986/93	100,850
» » » »	1- 1-1989/94	100,125
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,050
» » » »	1- 4-1989/94	100,075
» » » »	1- 9-1989/94	99,725
» » » »	1-10-1987/94	99,825
» » » »	1-11-1989/94	99,750
» » » »	1- 1-1990/95	99,450
» » » »	1- 2-1985/95	100,150
» » » »	1- 3-1985/95	98,900
» » » »	1- 3-1990/95	99,275
» » » »	1- 4-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1990/95	99,225
» » » »	1- 6-1985/95	98,700
» » » »	1- 7-1985/95	98,950
» » » »	1- 7-1990/95	99,200
» » » »	1- 8-1985/95	98,975
» » » »	1- 9-1985/95	98,925
» » » »	1- 9-1990/95	99,150
» » » »	1-10-1985/95	99,300
» » » »	1-10-1990/95	99,150
» » » »	1-11-1985/95	99,650
» » » »	1-11-1990/95	99,150
» » » »	1-12-1985/95	99,800
» » » »	1-12-1990/95	99,325
» » » »	1- 1-1986/96	99,425
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,970
» » » »	1- 1-1991/96	99,275
» » » »	1- 2-1986/96	99,550
» » » »	1- 2-1991/96	99,300
» » » »	1- 3-1986/96	99,525
» » » »	1- 4-1986/96	99,700
» » » »	1- 5-1986/96	99,425
» » » »	1- 6-1986/96	99,375
» » » »	1- 7-1986/96	98,950
» » » »	1- 8-1986/96	98,125
» » » »	1- 9-1986/96	99,900
» » » »	1-10-1986/96	98,150
» » » »	1-11-1986/96	98,625
» » » »	1-12-1986/96	99,325
» » » »	1- 1-1987/97	98,250
» » » »	1- 2-1987/97	98,300
» » » »	18- 2-1987/97	98,250
» » » »	1- 3-1987/97	98,150
» » » »	1- 4-1987/97	98,175
» » » »	1- 5-1987/97	98,225
» » » »	1- 6-1987/97	98 —
» » » »	1- 7-1987/97	97,725
» » » »	1- 8-1987/97	98,100
» » » »	1- 9-1987/97	98,350
» » » »	1- 3-1991/98	97,975
» » » »	1- 4-1991/98	98,075
» » » »	1- 5-1991/98	98,350
» » » »	1- 6-1991/98	98,200

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	99,800
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,625
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,350
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,450
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,525
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,500
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,100
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,300
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,625
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,750
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,725
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,050
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,150
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,625
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,850
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,875
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,375
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,025
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,700
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,650
» » »	12,50%	1-10-1993	99,525
» » »	12,50%	1-11-1993	99,700
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
» » »	12,50%	17-11-1993	99,900
» » »	12,50%	1-12-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,900
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,650
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,825
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,650
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,525
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,275
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,200
» » »	12%	1- 6-1991/96	97,650
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,400
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,275
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,175
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,125
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,125
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,400

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,875
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,725
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,275
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,125
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,525
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,425
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,900
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,950
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,950
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,675
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,775
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,900
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,475
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,575
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,175
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,870
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,425
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99.050
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,850
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,425
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	10[illegible] —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,575
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99.050
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,375
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M12121

N. 243

Corso dei cambi del 13 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1196,900	1196,900	1196,900	1196,900	1196,900	1196,900	1196,850	1196,900	1196,900	1196,900
E.C.U.	1539,550	1539,550	1537 —	1539,550	1539,550	1539,550	1539,620	1539,550	1539,550	1539,550
Marco tedesco	755,350	755,350	755,500	755,350	755,350	755,350	755,250	755,350	755,350	755,350
Franco francese	221,070	221,070	221,450	221,070	221,070	221,070	221,060	221,070	221,070	221,070
Lira sterlina	2171,050	2171,050	2165 —	2171,050	2171,050	2171,050	2171,500	2171,050	2171,050	2171,050
Fiorino olandese	670,330	670,330	670,500	670,330	670,330	670,330	670,340	670,330	670,330	670,330
Franco belga	36,670	36,670	36,680	36,670	36,670	36,670	36,675	36,670	36,670	36,670
Peseta spagnola	11,869	11,869	11,860	11,869	11,869	11,869	11,859	11,869	11,869	11,860
Corona danese	193,930	193,930	194,250	193,930	193,930	193,930	194,110	193,930	193,930	193,930
Lira irlandese	2013 —	2013 —	2013 —	2013 —	2013 —	2013 —	2013 —	2013 —	2013 —	—
Dracma greca	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,600	6,580	6,580	—
Escudo portoghese	8,525	8,525	8,500	8,525	8,525	8,525	8,492	8,525	8,525	8,520
Dollaro canadese	1050,600	1050,600	1048 —	1050,600	1050,600	1050,600	1051,250	1050,600	1050,600	1051,600
Yen giapponese	9,300	9,300	9,280	9,300	9,300	9,300	9,311	9,300	9,300	9,300
Franco svizzero	855,600	855,600	856 —	855,600	855,600	855,600	855,300	855,600	855,600	855,600
Scellino austriaco	107,223	107,223	107,500	107,223	107,223	107,223	107,220	107,223	107,223	107,220
Corona norvegese	192,110	192,110	192,100	192,110	192,110	192,110	192,100	192,110	192,110	192,110
Corona svedese	206,800	206,800	206,750	206,800	206,800	206,800	206,650	206,800	206,800	206,800
Marco finlandese	278,500	278,500	279 —	278,500	278,500	278,500	280 —	278,500	278,500	—
Dollaro australiano	924,600	924,600	922 —	924,600	924,600	924,600	926 —	924,600	924,600	924,600

Media dei titoli del 13 dicembre 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,150
» » » 21- 4-1987/94	87,150
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,775
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,900
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,970
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,900
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,850
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,025
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,050
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98 —
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,900
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,100
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,375
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	100,225
» » » » 19- 5-1986/92	100,150
» » » » 20- 7-1987/92	99,975
» » » » 19- 8-1987/92	100,100
» » » » 1-11-1987/92	100,175
» » » » 1-12-1987/92	100,300
» » » » 1- 1-1988/93	99,975

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	99,925
» » » »	1- 4-1988/93	99,800
» » » »	1- 5-1988/93	100,150
» » » »	1- 6-1988/93	100,475
» » » »	18- 6-1986/93	100,025
» » » »	1- 7-1988/93	100,325
» » » »	17- 7-1986/93	99,850
» » » »	1- 8-1988/93	100,325
» » » »	19- 8-1986/93	99,475
» » » »	1- 9-1988/93	99,825
» » » »	18- 9-1986/93	99,675
» » » »	1-10-1988/93	100,125
» » » »	20-10-1986/93	99,750
» » » »	1-11-1988/93	100,450
» » » »	18-11-1987/93	100,300
» » » »	19-12-1986/93	100,950
» » » »	1- 1-1989/94	100,100
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,075
» » » »	1- 4-1989/94	100,075
» » » »	1- 9-1989/94	99,750
» » » »	1-10-1987/94	99.925
» » » »	1-11-1989/94	99,850
» » » »	1- 1-1990/95	99.450
» » » »	1- 2-1985/95	100,150
» » » »	1- 3-1985/95	98,900
» » » »	1- 3-1990/95	99,750
» » » »	1- 4-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1985/95	98,825
» » » »	1- 5-1990/95	99,250
» » » »	1- 6-1985/95	98,800
» » » »	1- 7-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1990/95	99,225
» » » »	1- 8-1985/95	98,870
» » » »	1- 9-1985/95	98,875
» » » »	1- 9-1990/95	99,150
» » » »	1-10-1985/95	99,275
» » » »	1-10-1990/95	99,175
» » » »	1-11-1985/95	99,600
» » » »	1-11-1990/95	99,175
» » » »	1-12-1985/95	99,825
» » » »	1-12-1990/95	99,350
» » » »	1- 1-1986/96	99,400
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,250
» » » »	1- 1-1991/96	99,275
» » » »	1- 2-1986/96	99,550
» » » »	1- 2-1991/96	99,300
» » » »	1- 3-1986/96	99,500
» » » »	1- 4-1986/96	99,825
» » » »	1- 5-1986/96	99,450
» » » »	1- 6-1986/96	99,425
» » » »	1- 7-1986/96	98,900
» » » »	1- 8-1986/96	98,625
» » » »	1- 9-1986/96	99,800
» » » »	1-10-1986/96	98,075
» » » »	1-11-1986/96	98,625
» » » »	1-12-1986/96	99,325
» » » »	1- 1-1987/97	98,325
» » » »	1- 2-1987/97	98,275
» » » »	18- 2-1987/97	98,250
» » » »	1- 3-1987/97	98,150
» » » »	1- 4-1987/97	98,175
» » » »	1- 5-1987/97	98,250
» » » »	1- 6-1987/97	98 —
» » » »	1- 7-1987/97	97,675
» » » »	1- 8-1987/97	98,050
» » » »	1- 9-1987/97	98,450
» » » »	1- 3-1991/98	98,025
» » » »	1- 4-1991/98	98,125
» » » »	1- 5-1991/98	98,400
» » » »	1- 6-1991/98	98,200

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	99,750
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,625
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,350
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,525
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,525
» » »	9,15%	1- 4-1992	99 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,300
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,625
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,725
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,700
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,225
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,150
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,550
» » »	12,50%	17- 5-1992	99.600
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,775
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,350
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,950
» » »	12,50%	1-10-1992	99,875
» » »	12,50%	1- 2-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,700
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,675
» » »	12,50%	1-10-1993	99,575
» » »	12,50%	1-11-1993	99,700
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,850
» » »	12.50%	17-11-1993	99,875
» » »	12,50%	1-12-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99.750
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,650
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,650
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,450
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,400
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,650
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,425
» » »	12%	1- 6-1991/96	99,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,250
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,350
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,325
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,225
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,300
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,525

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,825
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,800
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,325
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,200
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,375
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,850
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,650
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,850
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,850
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,450
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,550
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,100
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,750
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,375
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,050
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,550
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,550
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,850
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,850
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,375
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,650

91M13121

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Gianna Marina Gallioli», in Milano

Con decreto ministeriale 25 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1991, registro n. 13 Università e ricerca, foglio n. 107, è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Gianna Marina Gallioli», con sede in Milano, e ne è stato approvato il relativo statuto.

91A5671

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di San Roberto, società cooperativa a responsabilità limitata, in San Roberto, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 22 ottobre 1991, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di San Roberto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Roberto (Reggio Calabria) — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 19 ottobre 1991 in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 TUCRA e 57, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni — il prof. avv. Mario Serio è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

91A5672

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Saint-Vincent

Con deliberazione della giunta regionale n. 9891 del 26 ottobre 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate le varianti al vigente piano regolatore generale del comune di Saint-Vincent, adottate con deliberazioni consiliari n. 223 del 13 ottobre 1987 e n. 39 del 22 febbraio 1990.

Copia di detta deliberazione e copia delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 9892 del 26 ottobre 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, non è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Saint-Vincent, adottata con deliberazione consiliare n. 160 del 27 novembre 1990.

91A5673

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	[illegible]5.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1:200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200